

CL^a TORNATA

LUNEDÌ 30 MAGGIO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Commemorazioni (del senatore Agnetti) .Pag. 8267

Oratori:

PRESIDENTE 8267

FEDERZONI, *ministro delle colonie* 8268

Congedi 8262

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge
13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti
in materia di credito agrario » 8271« Conversione in legge del Regio decreto 13 a-
gosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa
la produzione equina » 8273« Conversione in legge del Regio decreto-legge
1^o luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto
di autore » 8276« Conversione in legge del Regio decreto 3 a-
prile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per
la propaganda a mezzo della cinematografia » 8278« Conversione in legge del Regio decreto-legge
1^o luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche
di minerali nel Regno e nelle colonie » . . . 8280« Autorizzazione di spesa straordinaria per
l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-
forestale dei bacini montani » 8282« Conversione in legge del Regio decreto 26 a-
gosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti
a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria » . 8282« Conversione in legge del Regio decreto 13 a-
gosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di
chiusura dei concorsi a posti di direttore didat-
tico sezionale, banditi dai comuni che conser-
vano l'Amministrazione delle scuole elementari » 8284« Conversione in legge del Regio decreto 30 di-
cembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento
del contributo annuo a carico dello Stato per il
mantenimento della Regia Università di Pe-
rugia » 8286« Conversione in legge del Regio decreto 30 di-
cembre 1926, n. 2374, concernente l'aumentodel contributo annuo a carico dello Stato per il
mantenimento della Regia Università di Bari » 8288« Conversione in legge del Regio decreto-legge
1^o luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio de-
creto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, concer-
nente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti,
Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario » 8306« Conversione in legge del Regio decreto-legge
30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedi-
menti relativi alle opere di ampliamento e
completamento del nuovo porto di Venezia a
Marghera » 8308« Conversione in legge del Regio decreto-legge
12 dicembre 1926, n. 2193, concernente prov-
vedimenti per il completamento del porto di
Marghera in Venezia » 8318« Conversione in legge del Regio decreto-legge
15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggrega-
zione al comune di Venezia dei comuni di Mestre,
Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della fra-
zione di Malcontenta del comune di Mira, con
lo scalo di Fusina » 8320» Conversione in legge del Regio decreto-legge
1^o luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione
a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito
della propria corrispondenza in loco » . . . 8322« Conversione in legge del Regio decreto-legge
1^o luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione
straordinaria per la costruzione e l'adattamento
di edifici postali telegrafici » 8324« Conversione in legge del Regio decreto-legge
23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modifi-
cazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925,
n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti
rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie
postali-telegrafiche e del relativo personale e la
costituzione dell'Istituto di assicurazione e
previdenza per i titolari degli uffici secondari,
per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti
rurali » 8326» Conversione in legge del Regio decreto-legge
3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pub-« Conversione in legge del Regio decreto-legge
23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modifi-
cazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925,
n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti
rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie
postali-telegrafiche e del relativo personale e la
costituzione dell'Istituto di assicurazione e
previdenza per i titolari degli uffici secondari,
per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti
rurali » 8326» Conversione in legge del Regio decreto-legge
3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pub-« Conversione in legge del Regio decreto-legge
23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modifi-
cazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925,
n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti
rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie
postali-telegrafiche e del relativo personale e la
costituzione dell'Istituto di assicurazione e
previdenza per i titolari degli uffici secondari,
per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti
rurali » 8326» Conversione in legge del Regio decreto-legge
3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pub-« Conversione in legge del Regio decreto-legge
23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modifi-
cazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925,
n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti
rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie
postali-telegrafiche e del relativo personale e la
costituzione dell'Istituto di assicurazione e
previdenza per i titolari degli uffici secondari,
per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti
rurali » 8326» Conversione in legge del Regio decreto-legge
3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pub-« Conversione in legge del Regio decreto-legge
23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modifi-
cazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925,
n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti
rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie
postali-telegrafiche e del relativo personale e la
costituzione dell'Istituto di assicurazione e
previdenza per i titolari degli uffici secondari,
per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti
rurali » 8326» Conversione in legge del Regio decreto-legge
3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pub-« Conversione in legge del Regio decreto-legge
23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modifi-
cazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925,
n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti
rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie
postali-telegrafiche e del relativo personale e la
costituzione dell'Istituto di assicurazione e
previdenza per i titolari degli uffici secondari,
per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti
rurali » 8326» Conversione in legge del Regio decreto-legge
3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pub-« Conversione in legge del Regio decreto-legge
23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modifi-
cazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925,
n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti
rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie
postali-telegrafiche e del relativo personale e la
costituzione dell'Istituto di assicurazione e
previdenza per i titolari degli uffici secondari,
per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti
rurali » 8326» Conversione in legge del Regio decreto-legge
3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pub-

blicazione degli elenchi degli abbonati al telefono »	8328
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271 ; riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico »	8330
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi comparto e dei Comitati d'esercizio delle Ferrovie dello Stato »	8334
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli Uffici esecutivi »	8339
(Discussione di) :	
« Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore »	8290
Oratore :	
VITELLI	8299
« Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 95, relativo alla autorizzazione all'acquisto della Villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato »	8269
Oratori :	
RAJNA	8271
(Presentazione di)	
8264	
Interrogazioni (Annuncio di)	8341
Omaggi	8262
Relazioni (Presentazione di) 8266, 8268, 8299, 8306	
Ringraziamenti	8262
Uffici (Sorteggio degli)	8299
Oratori :	
TAMASSIA	8300
ZUPELLI	8299, 8300
Votazione a scrutinio segreto (di disegni di legge)	8305
(per la nomina di un segretario, di commissari per il regolamento e per il Fondo per il culto)	
8263	

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle colonie e dell'economia nazionale, ed i sottosegretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori: Borromeo per giorni 15, Brondi per giorni 7, Crispolti per giorni 15, Grosoli per giorni 10, Mengarini per giorni 15, Morpurgo per giorni 5, Mosca per giorni 8, Nava per giorni 15, Ronco per giorni 15, Stoppato per giorni 10; Squitti per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Dal senatore Eugenio Niccolini: *Giornate di caccia*.

Dal senatore Michele Scherillo:

1° *Manzoni e Carlo Porta*;

2° *G. Pantano*.

Dal senatore Davide Giordano: 10 opuscoli su argomenti diversi di chirurgia.

Dalla Società anonima « Bonifiche Pontine » di Roma: *Bilancio del settimo esercizio sociale 1926*.

Dal senatore Guido Mazzoni: *L'inno a Venere* di Bartolomeo Borghesi.

Dal senatore Enrico Catellani: *Guerra terrestre e proprietà privata nemica*.

Dall'Amministrazione provinciale di Milano: *L'opera dell'Amministrazione nel 1926*.

Dal barone Evelino di San Floro: *Cinque anni di Governo fascista*.

Dal sig. Antonio Garavini: *Le ossa di Ugo Foscolo dimostrate false*.

Dai signori Scovazzi e Noberasco: *Storia di Savona*.

Dal sig. Tullio Cristiani: *Relazione statistica sul lavoro giudiziario compiuto nel 1926 nel distretto della Corte di appello di Milano*.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Del Lungo, Pistoia e Sanminiatelli ho

ricevuto lettere di ringraziamento per le condoglianze inviate dal Senato.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« On. sen. Tittoni,

« A nome della famiglia tutta esprimo all'Eccellenza Vostra profonda gratitudine per le nobilissime parole con le quali Ella ha commemorato nostro padre al Senato. Gratissimi della cortese sollecitudine con cui ha voluto darcene comunicazione, inviandoci le condoglianze dell'Alto Consesso dalla S. V. presieduto, porgiamo devoti ringraziamenti per il Senato tutto e rinnoviamo alla S. V. l'espressione di commossa riconoscenza per la parte personale presa al nostro grande dolore.

« *Devotissima*

« Albertina Del Lungo ».

« Eccellenza,

« Nella grande sventura che mi ha così duramente colpita mi è stato di sommo conforto la grande manifestazione di omaggio e le vive condoglianze espresse da Vostra Eccellenza, a nome anche dell'Alta Camera, il 16 andante, in memoria del venerato mio consorte il generale Francesco Pistoia, Senatore del Regno.

« Profondamente grata, vivamente commossa, ringrazio.

« Amalia Canzi vedova Pistoia ».

« Eccellenza,

« La mia famiglia ed io siamo profondamente grati alla E. V. per le nobili parole pronunciate al Senato in memoria di mio padre e la preghiamo di esprimere al Senato i sensi della nostra riconoscenza per le condoglianze che l'Alto Consesso, per Suo tramite, ha voluto inviarci.

« *Devotissimo*

« Orazio Sanminiati ».

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto avvenute nella precedente seduta:

Per la nomina di un segretario nell'Ufficio di Presidenza:

Senatori votanti	139
Maggioranza	70

Il senatore Simonetta ebbe voti	104
Voti nulli o dispersi	3
Schede bianche	32

Eletto il senatore Simonetta.

Per la nomina di un componente della Commissione per il regolamento interno:

Senatori votanti	139
Maggioranza	70

Ebbero voti:

Il senatore Maggiorino Ferraris	89
» Mazzoni Guido	4
» Pullè	1
» Cagnetta	1
Voti nulli o dispersi	1
Schede bianche	43

Eletto il senatore Maggiorino Ferraris.

Per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti	139
Maggioranza (un quarto dei votanti)	35

Ebbero voti:

Il senatore D'Andrea	97
» Montresor	95
» Di Stefano	3
» Campello	1
» Conti	1
» Lusignoli	1
» Mazziotti	1
» Spirito	1
» Soderini	1
Voti nulli o dispersi	2
Schede bianche	36

Eletti i senatori D'Andrea e Montresor.

Ballottaggio fra i senatori: Di Stefano e Mazziotti.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni pervenute alla Presidenza durante la sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentate alla Presidenza durante la sospensione dei lavori.

SILI, segretario, legge:

DISEGNI DI LEGGE

Dal ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1927-28.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 750, concernenti il funzionamento dell'Istituto di liquidazioni.

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle Colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (990).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, con il quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali (989).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (988).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie (987).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile (N. 986).

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma (985):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse per i mutui concessi dalla Cassa di risparmio e depositi di Firenze, dal Monte dei Paschi di Siena e dal Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto toscano-emiliano (984).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei trattati di pace (983).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione alla convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926, fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine De La Tour (982).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie (981).

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spese aventi per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (991).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (992).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate (993).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni istituti di

credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1927, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1927, n. 44) (994).

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle colonie (995).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale all'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (996).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819; sulla costituzione delle commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi (997).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente l'espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di S. Benigno (998).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti da requisizione, noleggio, assicurazione, ecc. delle navi (999).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare (1000).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 3128, che riordina il Registro italiano per la classificazione delle navi (1001).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272; che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo (1002).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di Milizia portuaria a Livorno (1003).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno (1004).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria (1005).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione Nazionale ufficiali in congedo d'Italia » (1006).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia (1007).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli (1008).

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica (1009).

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel napoletano (1010).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente l'aggregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi (1011).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli enti locali (1012).

Conversioni in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli (1013).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie (1014).

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-1927 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica (1015).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno (1016).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanze :

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (636). (*Relatore* Artom).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, concernente la integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi d'acciaio (592).

Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione di spesa per esecuzione di lavori e concessione di sussidi, in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del 1926 nella Valle Padana, nelle tre Venezie e nella provincia di Forlì (904).

Dagli Uffici centrali :

Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in Ente morale l'Alleanza Cooperativa Torinese (830).

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1650, portante disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (756). (*Relatore*, Sechi).

Provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura (964).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili (891).

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, numero 1115, concernente la alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili (906).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (734).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare (850).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura (849).

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati della tabella annessa alla legge 16 luglio 1926, n. 947 (806).

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero (863).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese (855).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922 (856).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli (627).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio (647).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio (752).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo (883).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce (758).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette (857).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e la istituzione dell'Ente nazionale per la cooperazione (829).

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative. (875).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'Esercito o nell'Armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-18 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana (910).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie (801).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria (712).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari (881).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (836).

Commemorazione del senatore Agnetti.

PRESIDENTE (*Si alza e con lui si alzano i senatori e i ministri*).

Onorevoli colleghi,

Subito dopo la scomparsa dell'amato collega Silvio Pellerano, il vostro Ufficio di Presidenza deve piangere con voi la morte inopinata di un altro solerte e benemerito suo membro, il dottor Alberto Agnetti, spentosi il 27 ultimo in Venezia e di cui con profonda commozione ricordiamo tutti la cara presenza fra noi ancora poche settimane or sono.

Il 10 settembre 1857 era nato in Berceto: compiuti con onore gli studi secondari in Parma, conseguì poi in quella università la laurea in medicina, segnalandosi subito per il suo valore, sì da essere nominato assistente delle cliniche chirurgica e neurologica. Medico condotto a Berceto e poi a Busalla, allorchè nel 1884 il colera mieteva tante vittime, combattè il triste morbo con sì coraggiosa abnegazione da meritarsi la massima distinzione decretata ai benemeriti della salute pubblica. Esercitò poi per molti anni chirurgia a Bordighera, indi a Firenze, acquistando fama e merito per la sua valentia non solo, ma anche per la generosità e nobiltà d'animo, onde prodigò le sue cure ai poveri e si distinse in tante opere filantropiche.

Per sua istruzione frequentò gli ospedali di Parigi e di Londra: ingegno aperto a tutte le manifestazioni del bello, viaggiò molto, recando anche in lontani paesi il suo vivo desiderio di vedere e di apprendere: e fu pure cultore appassionato di letteratura e belle arti.

Oratore facondo e smagliante, sapeva avvincere la folla e taluno fra noi ricorda ancora il magnifico discorso pronunziato il 24 giugno 1882 a Parma per la commemorazione di Garibaldi.

Bordighera l'ebbe attivo e benemerito consigliere comunale, assessore e pro-sindaco, e a lui deve in gran parte la condotta d'acqua potabile: ma anche al suo paese natio ei dedicò cure amorose, dotandolo di un buon ospedale civile; nè lesinò sacrifici di denaro e incitamenti per farvi progredire l'agricoltura e la cooperazione; fu pure munifico sovventore di opere utili e benefiche, come i campicelli scolastici e le colonie marine.

Il collegio di Borgotaro lo inviò alla Camera, nel 1905, per la 22ª legislatura e gli riconfermò il mandato nella successiva; fu deputato

attivo e apprezzato. Dal 16 ottobre 1913 era nostro amato collega ed aveva saputo conquistarsi, per le sue virtù di mente e di cuore, la simpatia e la stima universale, e fu chiamato a far parte della Commissione per il regolamento interno e poi della Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra. Nel 1923 venne nominato segretario della Presidenza e noi tutti lo amavamo e stimavamo assai per lo scrupoloso zelo e la grande diligenza con cui adempiva le sue funzioni, onde fu riconfermato nella carica anche per la presente legislatura. Mai si cancellerà dai nostri cuori il ricordo della sua cordialità festosa, della sua bontà d'animo, della sua signorilità di modi.

Vada al diletto amico il nostro saluto affettuoso, il nostro commosso compianto; alla desolata sua vedova l'espressione delle profonde condoglianze del Senato. (*Approvazioni*).

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Il Governo saluta con vivo e profondo compianto la memoria cara di Alberto Agnetti.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Amero d'Aste, Supino, Libertini, Bellini e Montresor a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

AMERO D'ASTE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927, il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile »

SUPINO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926,

n. 1734, relativo alla emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedere a Banche operanti fuori del Regno ».

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili.

BELLINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio;

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.).

MONTRESOR. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal fondo di beneficenza e religione della città di Roma al fondo per il culto » (N. 796).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Amero d'Aste, Supino, Libertini, Bellini e Montresor della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 943).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe ora la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

Però il relatore, senatore Rava, ha scritto da Ravenna che non può essere a Roma prima di questa sera, quindi la discussione del bilancio degli affari esteri è rinviata al principio della seduta di domani. Pertanto se non si fanno obiezioni, si procederà alla discussione degli altri disegni di legge che sono all'ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio

1927, n. 95, relativo all'autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato » (N. 762).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo all'autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, concernente l'autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato, per il prezzo di lire 12,000,000.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerato che, nell'interesse dello Stato, è urgente ed assolutamente necessario entrare in possesso della Villa della Farnesina situata in Roma tra il Lungotevere della Farnesina e la via della Lungara per destinarla ad altri fini di Governo;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, di concerto con il ministro segretario di Stato per le finanze e col ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro per le finanze è autorizzato a procedere all'acquisto della Villa della Farnesina in Roma con le opere d'arte pertinenti alla Villa stessa ed in essa contenute.

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1926-27 verrà iscritta la somma di lire 12,000,000, occorrente per l'acquisto predetto, da prelevarsi dall'avanzo effettivo dell'esercizio 1925-26 di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre stesso anno, n. 2029.

Art. 3.

Il contratto di acquisto e tutti gli atti conseguenziali sono esenti da qualsiasi spesa e tassa.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

RAJNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJNA. Onorevoli colleghi, l'acquisto della villa della Farnesina, che viene ad essere sancito con l'attuale decreto-legge, non ha potuto a meno di rallegrarmi vivamente, giacchè con questo acquisto si è tolta una vera e propria spina per i visitatori di Roma. La villa Farnesina era finora in mano straniera; e in parte fu a lungo poco accessibile, in parte addirittura inaccessibile: ben pochi potevano vedere il piano superiore. Plaudo pertanto al decreto-legge che ha portato così all'effetto quasi insperato di assicurare alla Nazione italiana questo mirabile monumento.

Ma io non mi arresto a questo punto. Nella sua bella relazione il collega on. Baccelli non ha potuto a meno di ravvicinare la Farnesina, edificata da Agostino Chigi, a un altro palazzo che gli sta dirimpetto: il palazzo Corsini, che simultaneamente ebbe ad essere edificato dai Riario, e che, passato poi ai Corsini, è diventato sede dell'Accademia dei Lincei. Da questa prossimità materiale mi sembra venire un invito, ed anche più che un invito, a qualche cosa che penso dover essere nei voti di tutti: la cooperazione tra l'Accademia dei Lincei e la nuova Accademia che, a quanto si dice, e dal relatore si tiene per fermo, dovrebbe insediarsi nella Farnesina. Solo così spalleggiata l'Accademia d'Italia potrà, a mio ve-

dere, adempiere, fino a un certo segno, gli alti ed ardui compiti che le sono imposti. Mi si conceda di richiamarmi per questo rispetto a ciò che ebbi l'onore di dire il 16 marzo 1926 in Senato, quando venne in votazione il decreto-legge a cui ben giustamente s'indugia a dare effetto, col quale l'Accademia d'Italia fu istituita. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario » (N. 616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta l'urgenza di adottare alcune provvidenze in materia di credito agrario ;

Veduti gli articoli 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e 6 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692 ;

Veduti i decreti luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943, il Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1363, e il Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale è autorizzato a compiere nella provincia di Grosseto le operazioni di cui agli articoli 5, 17 e 19 del Testo Unico 9 aprile 1922, n. 932.

Art. 2.

A partire dal 1° agosto 1926 gli Istituti che ebbero anticipazioni sul Fondo per il credito agrario nel Veneto, ai sensi dei decreti luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943, e del Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1363, verseranno direttamente alla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie le quote recuperate sui prestiti accordati con le anticipazioni predette.

Parimenti verseranno alla detta Sezione l'interesse sulla quota non restituita delle anticipazioni medesime nella misura dell'uno per cento all'anno fissata dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 318. Per la parte di detta quota che risultasse non investita in operazioni effettuate in conformità delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del predetto decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 318, e 2 del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1363, la misura dell'interesse da corrispondere alla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale sarà pari al tasso ufficiale dello sconto.

Art. 3.

Le somme assegnate alla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie e da essa recuperate ai sensi dell'articolo precedente e dell'art. 3 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798, che potranno essere impiegate in tutte le operazioni di cui agli articoli 5, 17 e 19 del Testo Unico 9 aprile 1922, n. 932, e sulle quali non è dovuto dalla Sezione alcun interesse, saranno restituite allo Stato al 31 dicembre 1939.

Art. 4.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del disposto dell'art. 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, potrà essere disposto soltanto su mutui anche non ipotecari concessi dalla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale con fondi diversi da quelli di cui all'articolo precedente.

Sono autorizzati a partecipare all'aumento del capitale della detta Sezione anche in deroga a disposizione di legge, statuti e regolamenti, l'Istituto Nazionale delle assicurazioni, la Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali, la Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro e ogni altro Istituto di assicurazione.

Il presente decreto che andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina » (N. 671).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1550, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di una adeguata disciplina diretta ad assicurare l'incremento ed il miglioramento della produzione equina ai fini della economia e della difesa nazionale ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra e per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I cavalli stalloni e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, non possono essere adibiti al salto di giumente o di asine di proprietà altrui, anche gratuitamente, se non siano stati prima approvati per la monta pubblica.

Sono esclusi dall'obbligo dell'approvazione a norma del precedente comma, i riproduttori appartenenti ai depositi stalloni, di cui al Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125.

È vietato ai possessori di giumente od asine di far coprire le medesime da stallone non approvato, salvo che si tratti di stallone dello stesso proprietario delle fattrici, o di stallone dei depositi predetti.

Art. 2.

Le modalità per l'approvazione dei cavalli ed asini stalloni e tutte le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto sono stabilite con decreto Reale, promosso dal ministro per l'economia nazionale.

Il ministro per l'economia nazionale è autorizzato ad emanare norme speciali per disciplinare ed anche vietare la monta girovaga.

Art. 3.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto e a quelle che verranno emanate a termini dell'art. 2, saranno puniti con la pena della multa di lire 500 fino a lire 5000, e, nei casi di recidiva, fino a lire 10,000.

Nei casi di condanna per uso, per la monta pubblica, di stallone non approvato, la sentenza ordinerà sempre, anche la castrazione dello stallone.

Art. 4.

Gli scopritori delle infrazioni di cui al presente decreto avranno diritto alla metà della somma pagata dai trasgressori a titolo di pena pecuniaria.

Art. 5.

La sorveglianza per la esecuzione del presente decreto e delle norme che saranno emanate a termini dell'art. 2 è affidata ai componenti delle Commissioni per l'approvazione degli stalloni, ai tecnici delle Cattedre ambulanti di agricoltura, agli ufficiali e sottufficiali dei depositi cavalli stalloni, agli ufficiali dei depositi di allevamento cavalli, ai veterinari provinciali, consorziali e comunali, ai direttori delle Stazioni di monta dei depositi stalloni, di cui al secondo comma dell'art. 1, agli agenti della Milizia nazionale forestale, alle guardie municipali e campestri, e agli agenti tutti della forza pubblica.

Art. 6.

Con decreto Reale, promosso dal ministro per l'economia nazionale, le disposizioni di cui ai precedenti articoli potranno essere estese alla monta cavallina ed asinina privata.

Art. 7.

È istituito presso il Ministero dell'economia nazionale il Consiglio ippico, che avrà il compito di dare parere e fare proposte intorno alle questioni aventi attinenza con la produzione equina nazionale.

Art. 8.

Con Regio decreto, promosso dal ministro per l'economia nazionale, di concerto coi ministri per la guerra e per le finanze, sarà stabilito il numero dei componenti il Consiglio ippico, e saranno dettate le norme per il funzionamento del Consiglio stesso.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge 26 giugno 1887, n. 4644, nonchè quella dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125.

Art. 10.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI
— ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore » (N. 697).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge in data 1° luglio 1926, n. 1306, recante modificazione all'articolo 35 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, recante disposizioni sul diritto di autore;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta e urgente di assicurare la disponibilità della somma occorrente a incoraggiare persone ed Enti che abbiano eseguito o promosso opere di importanza o pregio per la coltura e l'industria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 35 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 summentovato, è modificato nei seguenti termini:

« Nel bilancio di previsione del Ministero dell'economia nazionale è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui il presente decreto andrà in vigore, la somma di lire 2.000.000 da erogarsi, con le modalità stabilite nel regolamento, per incoraggiamenti ad autori, ad Enti ed Istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la coltura e l'industria ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 1º luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
BELLUZZO
VOLPI
ROCCO
FEDELE.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia » (Numero 718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di svolgere una costante ed intensa azione di educazione civile e nazionale mediante la proiezione nelle pubbliche sale cinematografiche di pellicole di propaganda nazionale e di cultura varia ;

Ritenuta la necessità di controllare e disciplinare la distribuzione ed il mercato delle pellicole predette ;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, di concerto con il ministro per l'interno e con il ministro per l'economia nazionale ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Gli esercenti di cinematografi hanno obbligo di includere nel programma degli spettacoli, entro i limiti e con le modalità stabilite a norma del successivo art. 3, la proiezione di pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia.

Art. 2.

Le pellicole sono fornite, alle condizioni che saranno determinate con provvedimento dei ministri per l'interno e per l'economia nazionale, dall'Istituto nazionale per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia : « L. U. C. E. », dal quale gli esercenti, a loro cura e spese, dovranno tempestivamente ritirarle.

Art. 3.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui sopra saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del ministro per l'economia nazionale di concerto col ministro per l'interno, sentita una speciale Commissione nominata dai ministri predetti e composta da : a) un rappresentante del Ministero dell'interno ; b) un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale ; c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ; d) un rappresentante dell'Istituto nazionale per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia : « L. U. C. E. » ; e) un rappresentante degli industriali proprietari od esercenti di sale cinematografiche, designato dal ministro per l'economia nazionale.

Art. 4.

L'autorità locale di pubblica sicurezza non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi se non siano in essi incluse le pellicole di cui all'art. 1. Tale disposizione non si applica nel caso che l'esercente abbia chiesta e non abbia ottenuta la pellicola dall'Ente incaricato della fornitura.

Art. 5.

La inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto e delle altre che saranno emanate nel regolamento dà facoltà al Prefetto competente di decretare la temporanea chiusura della sala di proiezione e, nei casi più gravi, di revocare la licenza di cui agli articoli 37 e 30 della legge di pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie » (N. 784).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, con cui il Governo è autorizzato a fare ricerche di minerali nel Regno e nelle Colonie.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla esecuzione immediata di ricerche di minerali nel Regno e nelle Colonie ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col ministro delle finanze e con quello delle colonie ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il ministro per l'economia nazionale è autorizzato a fare ricerche di minerali nel Regno e nelle Colonie.

Per tali ricerche potrà avvalersi dei fondi stanziati con l'art. 11 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito in legge il 17 aprile 1925, nel limite massimo di lire 500,000 annue.

Sono estese alle ricerche stesse le facoltà conferite con il decreto-legge suddetto, per le ricerche dei giacimenti di olii minerali.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia; mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI —
DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Autorizzazione di spesa straordinaria per la esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani » (N. 859).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 15,000,000 per studi, rilievi, progetti, contributi, rimborsi, indennità ed ogni altra spesa relativa all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani che, a norma dell'art. 39 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono di competenza del Ministero per l'economia nazionale.

Tale spesa sarà iscritta nella parte straor-

dinaria del bilancio del detto Ministero e ripartita in 5 esercizi, a partire dall'esercizio 1927-1928, per lire 3,000,000 ciascuno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica dell'Istria » (N. 659).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1794, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 29 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato col Regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432 ;

Veduto il Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali ;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvidenze a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per provvedere al funzionamento delle scuole elementari nella provincia dell'Istria è autorizzata la costruzione a cura del Ministero della pubblica istruzione di edifici scolastici, che saranno dati ai comuni in uso con l'obbligo della custodia e manutenzione, secondo le norme vigenti per i locali scolastici.

Negli edifici per le scuole rurali in località ove difettino case di abitazione civile, sarà obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante, il quale sarà tenuto al pagamento del canone, che verrà determinato dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Per provvedere alle spese necessarie per la compilazione dei progetti, l'acquisto e l'occupazione delle aree, la direzione dei lavori, i sopralluoghi per la sorveglianza ed il controllo, la costruzione e l'arredamento principale (banchi e cattedre) delle aule scolastiche di cui al precedente articolo, è autorizzata sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, l'assegnazione di lire 1,250,000 all'anno per otto esercizi finanziari a decorrere da quello 1926-27.

Art. 3.

Le spese di affitto e di manutenzione dell'edificio del Regio liceo-ginnasio di Pola nella somma di lire 222,652.10 sono, pel periodo dal 3 novembre 1918 al 30 settembre 1926, a carico dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari ». (N. 717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttori didattici sezionali, banditi dai comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1572, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con Regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432 ;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta da prorogare i termini dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale banditi, o da bandirsi nel corrente anno, da comuni che conservano l'amministrazione delle scuole ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I termini per la presentazione dei documenti e delle domande di ammissione ai concorsi non ancora esauriti, banditi dai comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, compreso quello di Roma, per posti di direttore didattico sezionale, sono prorogati al 31 dicembre 1925.

Per i concorsi ai detti posti, che venissero banditi nell'anno in corso posteriormente all'entrata in vigore del presente, i termini di chiusura non potranno essere fissati a data anteriore a quella anzidetta.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia » (N. 792).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 29 ottobre 1925, n. 1965 ;
Veduta la legge 3 giugno 1926, n. 924 ;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvidenze per la Regia Università di Perugia ;
Udito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il mantenimento della Regia Università di Perugia è elevato alla somma di lire 760,000, a decorrere dal 1° luglio 1926.

Art. 2.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione le variazioni necessarie in dipendenza del presente decreto, a decorrere dall'esercizio 1926-27.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari » (N. 793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2374, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni ;

Veduto il Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1904 ;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvidenze per la Regia Università di Bari ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il contributo dello Stato alle spese di mantenimento della Regia Università di Bari, stabilito dalla tabella B del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, aumentato per effetto dell'art. 2 del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1904, è elevato, a decorrere dal 1° luglio 1926, alla somma annua di lire 1.795,000.

Art. 2.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione le variazioni necessarie in dipendenza del presente decreto, a decorrere dall'esercizio 1926-27.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

LEGISLATURA XXVII — I^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore » (N. 820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 24 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduto il Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni ;

Veduto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare per l'anno scolastico corrente il pieno e regolare funzionamento delle Università e degli Istituti superiori ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'art. 10 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente :

« Il Consiglio di amministrazione è così composto :

a) del rettore o direttore che lo presiede ;

b) di due membri designati collegialmente dai presidi delle facoltà e dai direttori delle scuole che costituiscono l'università o l'istituto tra i professori che appartengono all'università o all'istituto ;

c) di due rappresentanti del Governo : l'uno è l'intendente di finanza della provincia, l'altro è scelto dal ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le università e gli istituti superiori. L'intendente di finanza ha l'obbligo d'intervenire personalmente alle adunanze del Consiglio. In caso di vacanza dell'ufficio interverrà il vice-intendente.

« Gli enti e i privati, che concorrano al mantenimento delle università o degli istituti superiori con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato, hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in seno al Consiglio. Per ogni tre contribuenti è designato un rappresentante. Se i contribuenti sono meno di tre, essi possono ugualmente nominare un rappresentante.

« Il numero dei membri indicati alla lettera b) è aumentato di tanti componenti quanti vengono a superare nella categoria di cui al comma precedente il numero di tre.

« I componenti del Consiglio di amministrazione designati dai presidi e direttori delle facoltà o scuole che compongono le università o istituti e quello scelto dal ministro durano in ufficio un biennio e possono essere confermati. Quest'ultimo, ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

« Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del ministro ».

Art. 2.

I rettori delle Regie università e i direttori dei Regi istituti superiori, previo consenso del ministro, possono delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza sui servizi amministrativi e contabili dell'università o dell'istituto a un professore scelto fra i professori di ruolo dell'università o dell'istituto medesimo, e possono designare al ministro un professore di loro scelta per supplirli nei casi di loro impedimento od assenza.

Ai professori stessi può essere corrisposta una retribuzione sul bilancio dell'università o dell'istituto, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il penultimo comma dell'art. 19 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente :

« Nelle more del giudizio per il conferimento della stabilità i professori sono considerati, a tutti gli effetti, in servizio attivo. Il conferimento della stabilità ha effetto dal giorno successivo a quello in cui il professore ha compiuto il triennio ed eventualmente il quinquennio di servizio come professore non stabile.

« Coloro che non possono conseguire la stabilità sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo ».

Il presente articolo ha vigore dal 16 ottobre 1925.

Art. 4.

L'art. 20 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, modificato dall'art. 13 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è sostituito dal seguente :

« I professori di ruolo possono col loro consenso essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia.

« Essi possono inoltre essere trasferiti a cattedra di diversa materia, quando siano stati titolari della materia stessa, ovvero siano stati compresi da non oltre un biennio di una terna di concorso a cattedra di quella materia, ovvero quando dovrebbero assumere l'insegnamento di materia che costituisca una parte di quella da loro insegnata.

« I professori stabili possono, anche all'infuori dei casi contemplati dal comma precedente, essere trasferiti a cattedra di altra materia.

« Ogni trasferimento è disposto su deliberazione della facoltà o scuola competente presa col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla facoltà o scuola medesima, ma, per i trasferimenti di cui al precedente comma, sulla deliberazione deve essere sentito il parere del Consiglio superiore.

« A posti vacanti presso università o istituti di cui alla tabella A, possono essere trasferiti, osservando le norme del presente articolo, anche professori di ruolo appartenenti a università o istituti di cui alla tabella B, e ad università o istituti liberi.

« Non è dovuta ai professori alcuna indennità di trasferimento a carico del bilancio dello Stato ».

Art. 5.

L'art. 10 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è sostituito dal seguente :

« Ai posti vacanti presso ciascuna facoltà o scuola si provvede con nuove nomine o con trasferimenti.

« Spetta alla facoltà o scuola di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili. Le relative deliberazioni debbono essere prese non oltre il 15 ottobre, quando trattisi di nuove nomine da farsi per concorso, non oltre il 15 novembre nei casi di trasferimento o di nomina a norma dell'art. 17, 2° comma, del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

« Quando le deliberazioni delle facoltà o scuole riguardino nuove nomine da farsi per concorso, esse devono essere approvate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

« I concorsi vengono banditi entro il mese di dicembre di ciascun anno, e le nomine conseguenti hanno decorrenza non anteriore al 16 ottobre o non posteriore al 1° dicembre dell'anno successivo. Superato questo termine, le nomine avranno effetto entro il corrispondente periodo dell'anno seguente.

« I trasferimenti e le nomine per l'art. 17, comma 2°, del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, hanno decorrenza non anteriore al 16 ottobre e non posteriore al 1° dicembre di ciascun anno ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 4 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è abrogato.

Art. 7.

All'art. 6 del Regio decreto del 4 settembre 1925, n. 1604, sono aggiunte le seguenti parole : « o che, già scelto da una facoltà o scuola, non abbia rifiutato la nomina stessa ».

La presente disposizione si applica anche a coloro che abbiano preso parte a concorsi espletati nell'anno accademico 1925-26.

Art. 8.

A chiunque ricopra ufficio comunque retribuito a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente non può essere affidato più di un incarico d'insegnamento retribuito.

Ai professori di ruolo delle università e degli istituti superiori non possono, di regola, essere conferiti incarichi d'insegnamento e supplenze nella propria facoltà o scuola.

Ogni volta che si renda necessaria una deroga a tale norma, l'incarico potrà essere consentito dal ministro previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione: trattandosi di supplenze basterà il consenso del ministro.

Nulla è innovato alle altre disposizioni contenute nell'art. 17 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Quando trattisi d'incarichi l'insegnamenti da impartirsi presso istituti militari nell'interesse della difesa dello Stato, può, con autorizzazione del ministro, derogarsi alle disposizioni del presente articolo e a quelle dell'art. 17 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 9.

Alla tabella *D* annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

- Cagliari — Facoltà di giurisprudenza, n. 11;
- Napoli — Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, n. 21;
- Napoli — Facoltà di medicina e chirurgia, n. 23;
- Palermo — Facoltà di medicina e chirurgia, n. 17;
- Pisa — Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, n. 14;
- Roma — Facoltà di scienze politiche, n. 9;
- Torino — Facoltà di lettere e filosofia, n. 19;
- Torino — Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, n. 14;
- Bologna — Scuola d'ingegneria, n. 11;
- Roma — Scuola d'ingegneria, n. 15.

Ai posti di direttore dei Regi osservatori astronomici di cui alla tabella n. 31 allegata al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e all'art. 21 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è aggiunto un posto di direttore del Regio osservatorio vesuviano. Conseguentemente il numero dei posti dei professori delle Regie università e degli istituti d'istruzione superiore di cui alla tabella 31 annessa al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e sue successive modificazioni, è portato complessivamente a 765.

Art. 10.

La nomina e la condizione giuridica del direttore del Regio osservatorio vesuviano sono regolate dalle disposizioni degli art. 4, 7 e 8 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3160.

Il direttore anzidetto, nella gestione tecnica e amministrativa dell'Osservatorio, è assistito da un Comitato composto dai professori titolari di fisica terrestre, geografia fisica, geologica e chimica generale presso la Regia università di Napoli.

In caso di vacanza del posto, l'incarico della direzione sarà conferito dal ministro su designazione del Comitato predetto.

All'incaricato spetta una retribuzione in ragione di annue lire 4000. Al direttore sono deferite le attribuzioni del Comitato tecnico di cui all'art. 9 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3160.

È abrogato il Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1109.

Art. 11.

I ruoli del personale scientifico dei Regi osservatori astronomici e vesuviano e delle Regie scuole di ostetricia di Venezia e Trieste s'intendono ad ogni effetto compresi nei ruoli di cui all'art. 14 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 12.

Ai fini del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi e con effetto dal 1° ottobre 1926, i professori che anteriormente al 1° dicembre 1924 abbiano prestato servizio di ruolo nelle università libere di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino, e anteriormente alla data stessa siano stati assunti nei ruoli dei professori universitari, hanno diritto, quando percepiscano i loro emolumenti a carico dello Stato, ad aver computato tale servizio come se fosse stato prestato nel ruolo dei professori universitari.

Coloro che, per effetto di precedenti disposizioni, abbiano ottenuto vantaggi in dipendenza del suddetto servizio, potranno optare fra tali vantaggi e quelli derivanti dal presente articolo, ma non potranno cumulare gli uni agli altri vantaggi.

Art. 13.

All'art. 8 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, sono aggiunti i seguenti commi:

«Tuttavia le altre università e gli altri istituti superiori che si valessero dell'esito del concorso debbono rimborsare all'università o all'istituto superiore che ha sostenuto la spesa una quota corrispondente al totale della spesa stessa diviso per il numero degli eleggibili.

«In caso di annullamento degli atti di concorso, la spesa è a carico del bilancio dello Stato».

Art. 14.

L'abilitazione alla libera docenza può essere concessa dal ministro a coloro che sono riusciti in una terna di concorso a cattedre universitarie, per la materia oggetto del concorso stesso.

Art. 15.

L'anno accademico si inizia con il 16 ottobre ed ha termine con il 15 ottobre dell'anno successivo.

L'anno finanziario per le università e gli istituti superiori coincide con l'anno accademico.

Art. 16.

Ferma restando la disposizione dell'art. 57 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, gli studenti di cittadinanza straniera, i quali appartengano a famiglie residenti all'estero, sono esonerati dal pagamento di metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche, ma sono tenuti al pagamento dei contributi di qualsiasi natura.

Nulla è innovato alle disposizioni del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 135.

Art. 17.

La laurea *ad honorem* può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della facoltà per cui è concessuta.

La deliberazione della facoltà, che conferisce la laurea *ad honorem* deve essere presa con la maggioranza di due terzi dei voti ad approvata dal ministro per la pubblica istruzione.

La laurea *ad honorem* attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie.

I laureati *ad honorem* possono, inoltre, essere iscritti, senza limitazione e senza bisogno di ulteriori esami, nè di ulteriore pratica o esercizio professionale, negli albi delle professioni, per le quali è richiesta la laurea ottenuta.

Art. 18.

È abrogato l'art. 2 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2235.

L'art. 4 del predetto decreto è sostituito dal seguente:

« Al Consiglio superiore della pubblica istruzione ogni qualvolta è chiamato a pronunciarsi su oggetti attinenti alla Regia scuola di architettura di Roma, o ad esercitare le attribuzioni relative a domande di abilitazioni alla libera docenza in materie riconosciute attinenti all'ordinamento della scuola stessa, si aggrega un componente del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, designato dal ministro per tutto il periodo di tempo durante il quale il designato medesimo fa parte del predetto Consiglio superiore.

Art. 19.

I membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione che, senza giustificato motivo, non intervengano a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.

Art. 20.

In casi di urgenza, di cui è giudice il ministro, la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione può deliberare su questioni che normalmente sono di competenza del Consiglio plenario.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 21.

L'ultimo comma dell'art. 4 del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1904, è così modificato:

« La condizione giuridica ed economica dei professori trasferiti a norma dei commi precedenti è quella prevista dall'art. 1 del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1585, salvo il disposto dell'art. 3 del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1585 ».

La presente disposizione si applica dal giorno dell'entrata in vigore del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1904.

Art. 22.

Il posto di professore di ruolo presentemente disponibile nella facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Roma è assegnato all'insegnamento della semeiotica medica.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di nominare professore stabile di semeiotica medica al posto medesimo, persona che egli ritenga particolarmente competente nella detta disciplina.

Art. 23.

Il termine per l'approvazione degli statuti definitivi delle Regie università e dei Regi istituti superiori è protratto al 30 novembre 1926.

Tuttavia con ordinanza del ministro per la pubblica istruzione potrà essere prorogata per tutto l'anno accademico 1926-27 l'applicazione di statuti provvisoriamente approvati per gli anni 1924-25 e 1925-26. Con l'ordinanza che proroga l'applicazione degli statuti di cui al presente comma potranno essere introdotte variazioni negli statuti stessi.

Per la Regia università di Perugia lo statuto approvato con Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2161, avrà vigore per l'anno accademico 1926-27, salvo eventuali variazioni, che potranno apportarsi con ordinanza ministeriale.

Art. 24.

Per l'anno accademico 1926-27 la decorrenza delle nuove nomine per effetto di concorsi a cattedre già banditi potrà essere protratta al 1° gennaio 1927.

Parimenti la decorrenza dei trasferimenti dei professori potrà essere protratta alla data medesima, ma le deliberazioni relative delle Facoltà e scuole dovranno essere prese entro il 15 dicembre 1926.

Per i concorsi a cattedre da bandirsi nell'anno accademico 1926-27 potranno farsi proposte fino al 30 novembre 1926.

Art. 25.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto il ministro potrà coprire il posto portato in aumento al ruolo dei professori della Regia scuola d'ingegneria di Roma dall'art. 9 del presente decreto, trasferendovi, prescindendo dalle disposizioni vigenti, un professore di altra università o di altro istituto superiore per l'insegnamento della materia di cui è titolare o di altra materia.

Entro lo stesso termine il ministro provvederà a coprire il posto portato in aumento al ruolo dei professori della facoltà di scienze politiche della Regia università di Roma dall'art. 9 del presente decreto, trasferendovi, prescindendo dalle vigenti disposizioni, un professore di un istituto superiore dipendente dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 26.

Nulla è innovato alle norme del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, per quanto concerne la nomina dei professori universitari.

Ai fini dell'art. 2, n. 2, del decreto predetto, il numero degli insegnanti in servizio s'intende quello esistente al 31 luglio 1926.

Art. 27.

Gli attuali professori stabili delle libere università di Camerino, Ferrara, Urbino e della Regia università di Perugia, purchè proposti dalle competenti, facoltà o scuole col voto favorevole di due terzi almeno del numero dei professori di ruolo che vi appartengono e previo parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione, potranno essere trasferiti ad altra università o istituto superiore Regio o libero per la stessa materia di cui sono titolari, anche se non siano compresi in graduatoria di concorsi a cattedre a norma di quanto prescrive l'art. 52 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 28.

Coloro che abbiano appartenuto al ruolo dei professori universitari governativi, qualora abbiano comunque cessato dall'ufficio e siano stati successivamente nominati professori di ruolo nel ruolo medesimo, hanno diritto ad aver computato, agli effetti degli stipendi, con le norme relative all'inquadramento dei professori universitari, il servizio prestato anteriormente alla cessazione dall'ufficio con effetto dal giorno in cui i professori predetti sono stati riassunti in ruolo.

La presente disposizione si applica solo ai professori in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 29.

Alla data di applicazione del presente decreto gli attuali Consigli di amministrazione delle Regie università e dei Regi istituti superiori sono sciolti.

Art. 30.

Il Ministero per le finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1926-27, le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 31.

Il presente decreto entrerà in vigore, salvo che sia diversamente stabilito nelle singole disposizioni, il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Se fosse presente l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica vorrei fargli qualche osservazione su questo decreto, per dimostrare (mi pare almeno di poter dimostrare), che i provvedimenti dei quali si occupa il presente decreto...

PRESIDENTE. Se lei crede possiamo rinviare la discussione a quando sarà presente il ministro della pubblica istruzione.

VITELLI. Non occorre, volevo soltanto dire che i provvedimenti contemplati in questo decreto non mi sembrano d'accordo con le dichiarazioni che il ministro fece in Senato un anno e mezzo fa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore De Vito a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provve-

dimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 203, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, b. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile.

PRESIDENTE. Do atto al senatore De Vito della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Mi onoro di proporre al Senato di rinviare il sorteggio degli Uffici, perchè noi avremo ancora cinque o sei sedute prima della chiusura dei nostri lavori, e potrebbe

darsi che gli Uffici non dovessero essere nemmeno convocati.

PRESIDENTE. Saranno convocati per dopo domani.

ZUPELLI. Ad ogni modo potrà trattarsi di una sola riunione in questo scorcio dei nostri lavori, e poi questi Uffici scadranno per forza di cose, perchè ritengo che prima del prossimo novembre il Senato non sarà riconvocato.

Ad evitare, quindi, una inutile perdita di tempo, io credo che si potrebbe per ora rinviare il sorteggio degli Uffici. Presenterei poi anche una proposta più radicale, da introdursi nel regolamento, e cioè di portare due mesi ad un periodo più lungo, di quattro o di sei mesi, la rinnovazione degli Uffici.

In tal modo si risparmierebbe un tempo prezioso, che si perde ogni due mesi per una semplice formalità.

PRESIDENTE. Il senatore Zupelli fa una duplice proposta; la prima può essere oggetto di deliberazione del Senato, l'altra sarà inviata alla Commissione per il regolamento.

Se nessuno chiede di parlare pongo ai voti la prima proposta, quella cioè che non si proceda oggi al sorteggio degli Uffici, mantenendo in carica gli Uffici attuali fino alla prossima riunione del Senato.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. La proposta fatta dal senatore Zupelli è contraria ad una norma regolamentare. Il Senato deve rimanere fedele al suo regolamento, qualunque siano le conseguenze che possano venirne. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Chiedo se, in seguito alle osservazioni del senatore Tamassia il senatore, Zupelli insiste sulla prima parte della sua proposta.

ZUPELLI. Io credevo che il Senato avrebbe potuto prendere di sua iniziativa una deliberazione su un fatto di così piccola entità; tanto più che non vi può essere, nella mia proposta, un substrato di politica (*si ride*), ma non vi insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. La seconda proposta del senatore Zupelli sarà inviata alla Commissione del regolamento.

Procederemo dunque ora al sorteggio degli Uffici.

Invito il senatore, segretario, Sili. a procedere.

Il senatore, segretario, Sili procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici che restano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 S. A. R. il Principe Adalberto
 Angiulli
 Arlotta
 Baccelli Alfredo
 Badaloni
 Bellini
 Bergamasco
 Berio
 Bianchi Luigi
 Bombig
 Borghese
 Borsarelli
 Boselli
 Cagnetta
 Callaini
 Campostrini
 Cesareo
 Coffari
 Crispolti
 Dallolio Alfredo
 D'Amelio
 De Blasio
 De Cupis
 Diaz
 Di Vico
 Faelli
 Garofalo
 Imperiali
 Lagasi
 Luigi
 Malvezzi
 Mangiagalli
 Marcello
 Martinez
 Mazziotti
 Melodia
 Morpurgo
 Mosconi
 Paulucci di Calboli
 Peano
 Pironti

Pozzo
 Quarta
 Rava
 Resta Pallavicino
 Ricci Corrado
 San Martino di Valperga
 Scaduto
 Scalori
 Supino
 Valvassori Peroni

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
 S. A. R. il Principe Filiberto
 Albricci
 Ancona
 Baccelli Pietro
 Bianchi Riccardo
 Biscaretti
 Cassis
 Cocchia
 Conci
 Conti
 Del Bono
 De Novellis
 Di Frasso
 Di Rovasenda
 Di Saluzzo
 Di Trabia
 Ellero
 Fabri
 Fano
 Frassati
 Gabba
 Gallina
 Garavetti
 Lustig
 Manna
 Mayer
 Mazzoni
 Molmenti
 Morello
 Novaro
 Pestalozza
 Petitti di Roreto
 Pincherle
 Quartieri
 Rattone
 Ronco

Rossi Baldo
 Sanarelli
 Sanjust di Teulada
 Schanzer
 Scherillo
 Schiaparelli
 Sinibaldi
 Sirianni
 Sormani
 Stoppato
 Tamassia
 Tanari
 Tolomei
 Triangi
 Volterra

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Abbiate
 Agnelli
 Albertoni
 Barzilai
 Beria d'Argentina
 Bistofi
 Bonicelli
 Bonin Longare
 Bonzani
 Cagni
 Canevari
 Capotorto
 Caviglia
 Chimienti
 Ciraolo
 Contarini
 Cornaggia
 Credaro
 Crespi
 D'Andrea
 De Lorenzo
 De Seta
 Di Bagno
 Di Sant'Onofrio
 Di Terranova
 Einaudi
 Ferri
 Giardino
 Gualterio
 Marconi
 Nava

Niccolini Eugenio
 Nuvoloni
 Pais
 Pantano
 Pipitone
 Pitacco
 Pullè
 Queirolò
 Rebaudengo
 Ricci Federico
 Romanin Jacur
 Rota Francesco
 Setti
 Silvestri
 Squitti
 Tacconi
 Thaon di Revel
 Viganò
 Vitelli
 Zupelli

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia-
 Genova
 Barbieri
 Bollati
 Boncompagni
 Bouvier
 Brondi
 Camerini
 Cao Pinna
 Castiglioni
 Cataldi
 Catellani
 Cattaneo
 Cefaly
 Cirmeni
 Da Como
 Dallolio Alberto
 Della Noce
 De Tullio
 Durante
 Fadda
 Faldella
 Fortunato
 Gerini
 Ginori Conti
 Lanciani
 Libertini

Malagodi
 Malfatti
 Maragliano
 Marcora
 Mariotti
 Mortara
 Orsi Paolo
 Pascale
 Pavia
 Porro
 Ridola
 Rolandi-Ricci
 Romeo delle Torrazze
 Salmoiraghi
 Salvago Raggi
 Santucci
 Scalini
 Schiralli
 Segrè
 Serristori
 Sitta
 Tamborino
 Tassoni
 Torraca
 Treccani
 Venturi

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Ferdinando
 Albini
 Amero d'Aste
 Auteri Berretta
 Badoglio
 Beltrami
 Beneventano
 Brandolin
 Brusati Ugo
 Cadorna
 Capece Minutolo
 Casati
 Cavallero
 Chersich
 Chiappelli
 Cirincione
 Civelli
 Colonna
 Colosimo
 Corbino
 Corradini

Del Carretto
 De Marinis
 Di Robilant
 Ferraris Dante
 Gatti
 Ghiglianovich
 Greppi
 Guidi
 Lucchini
 Malaspina
 Marescalchi-Gravina
 Marghieri
 Martino
 Mattioli-Pasqualini
 Michetti
 Niccolini Pietro
 Orsi Delfino
 Paternò
 Pescarolo
 Pini
 Poggi
 Reggio
 Rizzetti
 Rossi di Montelera
 Ruffini
 Salata
 Sforza
 Simonetta
 Spada
 Vigliani
 Zippel

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Aimone
 Albertini
 Battaglieri
 Bertetti
 Berti
 Bocconi
 Borea d'Olmo
 Calisse
 Ciccotti
 Cipelli
 Cippico
 Croce
 Della Torre
 De Vito
 Di Stefano
 Ferrero di Cambiano

Fracassi
 Fradeletto
 Francica Nava
 Fratellini
 Frola
 Fulci
 Garbasso
 Gavazzi
 Giordano Davide
 Gonzaga
 Lanza di Scalea
 Loria
 Mango
 Martini
 Mengarini
 Montresor
 Morrone
 Mosca
 Pagliano
 Palummo
 Pansa
 Passerini Angelo
 Perla
 Piaggio
 Pirelli
 Podestà
 Raineri
 Rajna
 Rossi Giovanni
 Rota Attilio
 Soderini
 Suardi
 Tecchio
 Torlonia
 Zappi
 Zerboglio

UFFICIO VII.

S. A. R. il Principe Amedeo Umberto.
 Artom
 Bensa
 Berenini
 Bergamini
 Bevione
 Borromeo Arese
 Borsalino
 Brusati Roberto
 Campello
 Cimati

Cito Filomarino
 Cremonesi
 De Bono
 Del Pezzo
 De Vecchi
 Diena
 Dorigo
 D' Ovidio
 Facta
 Ferraris Maggiorino
 Figoli
 Garroni
 Gentile
 Giaccone
 Gioppi
 Giordani
 Giordano-Apostoli
 Grandi
 Grippo
 Grosoli
 Indri
 Lusignoli
 Marchiafava
 Marciano
 Milano Franco d'Aragona
 Millo
 Passerini Napoleone
 Pecori Giraldi
 Pelli Fabbroni
 Scialoja
 Sechi
 Sili
 Spirito
 Tomasi della Torretta
 Valenzani
 Valerio
 Venzi
 Vicini
 Villa
 Volpi
 Wollemborg

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero d'Aste, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Bergamini, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borghese, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Campello, Cao Pinna, Castiglioni, Cataldi, Cefaly, Chimienti, Cirmeni, Cornaggia, Credaro, Cremonesi, Croce.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, Della Noce, De Vito, Diaz, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio.

Ferrero di Cambiano, Figoli, Fracassi, Francica-Nava.

Gallina, Garbasso, Garofalo, Giordani, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria, Lusignoli.

Malaspina, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Melodia, Montresor, Morrone, Mosconi.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Paolo.

Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Pecori Giraldi, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Podesta, Poggi, Pullè.

Rajna, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni.

Salata, San Martino, Santucci, Scaduto, Schanzer, Sechi, Segrè Sartorio, Sili, Simonetta, Sormani, Spada, Spirito, Suardi, Supino.

Tamassia, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Viganò, Vighiani, Vitelli.

Zerboglio, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo alla autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato (Numero 762):

Senatori votanti	119
Favorevoli	100
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario (Numero 616):

Senatori votanti	119
Favorevoli	106
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina (N. 671):

Senatori votanti	119
Favorevoli	106
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore (N. 697):

Senatori votanti	119
Favorevoli	104
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia (N. 718):

Senatori votanti	119
Favorevoli	103
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie (N. 784):

Senatori votanti	119
Favorevoli	106
Contrari	13

Il Senato approva.

Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (N. 859):

Senatori votanti	119
Favorevoli	104
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria (N. 659):

Senatori votanti	119
Favorevoli	106
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari (N. 717):

Senatori votanti	119
Favorevoli	105
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia (N. 792):

Senatori votanti	119
Favorevoli	102
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari (N. 793):

Senatori votanti	119
Favorevoli	100
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore (N. 820):

Senatori votanti	119
Favorevoli	101
Contrari	18

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Pantano e Schanzer a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

PANTANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina.

SCHANZER. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a

Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Contea principesca del Tirolo, nonché ai tre protocolli relativi e al protocollo finale.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia.

PRESIDENTE. Dò atto ai senatori Pantano e Schanzer della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995 del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Era-rio » (N. 651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995 del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Era-rio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, concernente la esenzione dalle tasse postali ad enti, corpi ed istituti non a totale carico dell'erario.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 562 ;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge n. 100 del 31 gennaio 1926 ;

Riconosciuta la opportunità e la convenienza di abrogare il predetto Regio decreto-legge e di conservare unicamente quelle esenzioni dalle tasse postali che risulteranno giustificate in seguito a revisione ;

Ritenuto che concorrano le ragioni di urgenza e di assoluta necessità previste dall'art. 3 della legge n. 100, del 31 gennaio 1926 sopracitata ;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi ;

Udito il Consiglio dei ministri.

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze :

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Regio decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato.

Art. 2.

Gli enti, corpi ed istituti, le cui spese non sono a totale carico dell'erario, e che, all'entrata in vigore del presente decreto, godono della esenzione dalle tasse postali con le norme e condizioni stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del Regio decreto-legge suindicato, continueranno a goderla, con le norme e condizioni medesime, purchè la esenzione sia ritenuta giustificata in seguito ad apposita revisione da disporsi dal ministro delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze e con gli altri ministri interessati.

Art. 3.

Gli enti, corpi ed istituti, che all'entrata in vigore del presente decreto godono la facoltà di spedire senza francatura, mediante canone, il loro carteggio ordinario in forza dell'art. 7 del Regio decreto-legge sopracitato, continueranno a goderla nei medesimi limiti, purchè la facoltà stessa sia ritenuta giustificata dal ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze e con gli altri ministri interessati, e a condizione che la misura del canone annuale dovuto da detti enti non sia inferiore a lire mille, nè superiore a duemila, e che essi corrispondano all'Azienda delle poste e dei telegrafi la somma fissa annua di lire trecento, a titolo di rimborso delle spese di amministrazione e di contabilità a decorrere dal 1º luglio 1926.

Art. 4.

La revoca delle concessioni di esenzione dalle tasse postali, che saranno ritenute non giustificate in seguito alla revisione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è disposta con decreto Reale su proposta del ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze e con gli altri ministri interessati.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1º luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Vtiso, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo; sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera » (N. 667).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darnè lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera.

ALLEGATO N. 1.

Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 19 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 26 luglio 1917, n. 1191; 15 maggio 1919, n. 1092; 11 marzo 1920, n. 748, 3 aprile 1921, n. 347 e 9 dicembre 1923, n. 3233, che regolano la concessione delle opere di costruzione del nuovo porto di Venezia in regione Marghera;

Visto il decreto Reale 19 marzo 1925, n. 266, col quale si è provveduto al reparto del fondo di quindici miliardi di lire, destinate alle spese per opere pubbliche straordinarie durante un dodicennio, assegnandosi, tra l'altro, lire 141,500,000 alle opere marittime che si eseguono mediante concessione nelle provincie venete;

Ritenuto che lo sviluppo assunto dagli impianti di stabilimenti industriali nelle zone all'uopo destinate ed annesse al nuovo porto Marghera, rende necessaria l'adozione di nuove provvidenze intese a dare completa efficienza alle zone industriali già predisposte, ed a consentirne l'ulteriore graduale ampliamento;

Che analoghe provvidenze si richiedono anche per agevolare il correlativo ampliamento dell'adiacente quartiere per abitazioni;

Che per l'esecuzione delle opere all'uopo occorrenti si rende necessaria l'ulteriore spesa di lire 61,158,032.80, alla quale si può provvedere col fondo tuttora disponibile sulla somma di lire 141,500,000 sopra comunicata;

Vista la convenzione addizionale, stipulata in data 18 agosto 1926, con la quale si provvede alla concessione delle opere ritenute necessarie, si stabiliscono le modalità per la esecuzione e la liquidazione degli ulteriori lavori da eseguire e si determina la maggiore estensione delle aree comprese nella zona industriale e di quelle del quartiere urbano;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emettere un decreto-legge per le provvidenze suaccennate;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli delle finanze e delle comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera e delle annesse zone industriale e urbana, contemplate nel piano regolatore 30 ottobre 1925, riconosciute meritevoli di approvazione dal Comitato tecnico del Regio magistrato alle acque per le provincie Venete, e quelle occorrenti per l'ampliamento del Quartiere Urbano, rappresentato nel piano regolatore medesimo, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

Nell'ambito della Zona Industriale annessa al nuovo porto di Venezia in regione Marghera non potranno essere consentiti impianti di qualsiasi genere, concernenti la manipolazione, il deposito e la produzione di materie esplosive o infiammabili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione della marina mercantile oltre che delle altre Amministrazioni competenti.

La stessa autorizzazione è inoltre richiesta per qualunque utilizzazione delle aree adiacenti agli impianti suddetti.

Art. 3.

Per tutti gli usi e servizi pubblici è riservata al Demanio marittimo alla dipendenza dell'Amministrazione della marina mercantile, per gli effetti di cui all'art. 159 del Codice per la marina mercantile, una striscia delle nuove aree lungo i margini del canale Brentella e del canale Vittorio Emanuele III della profondità di dieci metri.

Art. 4.

È approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata addì 18 agosto 1926 tra i delegati dei Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e delle comunicazioni in rappresentanza dello Stato, il delegato del comune di Venezia, ed il rappresentante della Società Anonima *Porto Industriale di Venezia* relativa alla concessione a questa ultima Società, da parte dello Stato, dell'esecuzione di ulteriori opere di costruzione del nuovo porto di Venezia in regione Marghera, ai provvedimenti per l'ulteriore sviluppo della zona industriale e del quartiere urbano, e alla definizione dei limiti di applicazione delle disposizioni d'indole tributaria ed economica.

Art. 5.

A decorrere dal 1° luglio 1926 è elevato da lire 250,000 a lire 400,000 la somma annua pagabile dal Ministero delle finanze al comune di Venezia.

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Venezia, valendosi dei fondi disponibili degli Istituti di previdenza, di cui al Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, per i lavori di competenza del comune stesso, in relazione alla convenzione che si approva col presente decreto-legge, mutui per la somma complessiva non superiore a 18 milioni, da garantirsi nei modi di legge e da somministrarsi in sei anni a cominciare dal 1927 al saggio dell'interesse del 6.50 per cento, con ammortamento nel limite massimo di anni trenta, a condizione che le somministrazioni non saranno maggiori di due milioni in ciascuno dei primi due anni, di tre milioni in ciascuno dei due anni successivi e di quattro milioni negli ultimi due.

Art. 7.

La convenzione che si approva col presente decreto sarà sottoposta alla tassa di registro di lire dieci.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 289 di repertorio.

ALLEGATO N. 2.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI — SEZIONE CONTRATTI.

CONVENZIONE ADDIZIONALE FRA LO STATO, IL COMUNE DI VENEZIA E LA SOCIETÀ « PORTO INDUSTRIALE DI VENEZIA » RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI ULTERIORI OPERE DA ESEGUIRSI NEL NUOVO PORTO DI VENEZIA, IN REGIONE MARGHERA, ED A PROVVEDIMENTI PER LA ZONA INDUSTRIALE ED IL QUARTIERE URBANO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventisei addì diciotto del mese di agosto in Roma (in una sala del Ministero dei lavori pubblici) si sono riuniti avanti di me capo sezione comm. dott. GUSTAVO DE PORCELLINIS, delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale e con l'assistenza dei sottoscritti testimoni signori comm. dott. TINTI GUIDO fu Gennaro, nato a Castelfiorentino e domiciliato a Roma e comm. dott. ALDO ROSSI MERIGHI, nato ad Ancona e domiciliato a Roma, noti ed idonei a forma di legge ed a me personalmente cogniti, da una parte:

Il comm. dott. MESINA TITO LIVIO, di Efsio, nato a Alzai (Sassari) e domiciliato a Roma ispettore centrale in rappresentanza di Sua Eccellenza il ministro dei lavori pubblici, giusta delega qui allegata sotto la lettera a).

Il gr. uff. dott. MURATORE NICOLA, fu Dionisio, nato a Ventimiglia e residente a Roma, direttore capo divisione, in rappresentanza di Sua Eccellenza il ministro delle finanze giusta delega qui allegata sotto la lettera b).

Il tenente colonnello di Porto cav. BINAGHI ATTILIO, fu Tommaso, nato a Cagliari e domiciliato in Roma, direttore capo divisione, in rappresentanza di Sua Eccellenza il ministro delle comunicazioni, giusta delega qui allegata sotto la lettera c) e dall'altra

Il comm. PANCINO ANGELO, fu Giacomo, nato a San Stimo di Livenza e domiciliato a Venezia in rappresentanza del comune di Venezia giusta delega qui allegata sotto la lettera d)

Il gr. uff. prof. ing. COEN GAGLI ENRICO fu Giuseppe, nato a Mantova e residente in Roma, delegato a stipulare la presente convenzione addizionale in nome e per conto della Società *Porto Industriale di Venezia* giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 1926, come da estratto autentico dei notari De Carlo e De Luigi residenti in Venezia, che qui si allega sotto la lettera e)

PREMESSO :

Che in considerazione del rapido ed ognora progressivo sviluppo della zona industriale annessa alla nuova sezione del porto di Venezia in regione Marghera si rende necessario provvedere all'esecuzione di quelle opere che valgano a farle conseguire una perfetta e completa efficienza ;

Che si ritiene in pari tempo conveniente di fissare fin da ora un piano regolatore secondo cui debbano organicamente e razionalmente attuarsi i successivi ampliamenti degli specchi acquei e delle zone assegnate alle industrie;

Che correlativamente con l'ampliamento della zona industriale, si rende necessario provvedere alle esigenze di sviluppo del quartiere urbano oltre i limiti assegnatigli con la convenzione principale 23 luglio 1917, n. 1191;

Che per assicurare l'attuazione, da parte del comune di Venezia, delle opere di sua competenza, richieste dallo sviluppo del quartiere urbano e della zona per industria, occorre integrare i provvedimenti sanciti nella convenzione 23 luglio 1917, e relativo decreto 26 luglio 1917 sopraindicati;

Che infine, occorre chiarire il senso delle disposizioni contenute nell'art. 21 della conversione 23 luglio 1917, relativamente alla cessione da parte dello Stato delle aree di sua proprietà, comprese nell'ambito della zona industriale;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite da me ufficiale rogante personalmente conosciute, confermando e ratificando la precedente narrativa, che forma parte integrante della presente convenzione, convengono e stipulano quanto in appresso:

Art. 1.

In aggiunta alle opere di costruzione, del nuovo porto di Venezia a Marghera, già concesse alla Società *Porto Industriale di Venezia* con le convenzioni 23 luglio 1917, 23 aprile 1919, col Regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 748, e con la convenzione 19 aprile 1923, lo Stato concede alla predetta società alle condizioni contemplate nelle convenzioni medesime, nonchè in quella 30 ottobre 1920, in quanto non siano modificate dalla presente, l'esecuzione delle opere seguenti:

a) completamento ed approfondamento a metri 9 sotto la c. a. m. del braccio interno del canale industriale ovest;

b) ampliamento ed approfondamento a metri 9 del braccio meridionale del canale industriale ovest e del corrispondente tronco di accesso all'avampporto;

c) ampliamento dello scavo nell'avampporto, all'imbocco del bacino commerciale n. 1 fino a costituire uno specchio d'evoluzione del diametro di metri 300;

d) ampliamento ed approfondamento del tronco inferiore del canale di raccordo col Naviglio di Brenta;

e) scavo di un bacino di evoluzione con fondale di metri 9 allo sbocco del detto canale di raccordo col quale industriale ovest;

f) formazione, coi materiali provenienti dagli scavi, di terrapieni in adiacenze ai nuovi canali e bacini;

Opere tutte previste in linea di massima nel piano regolatore e progetto 30 ottobre 1925 approvato dal Comitato tecnico del Regio magistrato delle acque con voto n. 407, del 27 novembre 1925.

Art. 2.

La Società concessionaria dovrà, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della presente convenzione, presentare il programma di generale esecuzione delle opere da attuare in applica-

zione della presente convenzione al magistrato alle acque perchè sentito il Comitato tecnico di magistratura, lo sottoponga all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Nel programma di cui sopra verranno fissati i termini dell'inizio e dell'ultimazione delle opere, o gruppi di opere, tenuto presente quanto è disposto al successivo art. 5.

Art. 3.

In relazione al programma di cui al precedente art. 2 dovrà la Società concessionaria, sotto pena di decadenza della concessione, provvedere tempestivamente, e in ogni caso non più tardi di due mesi avanti i termini che saranno fissati per l'inizio delle opere, a presentare i progetti esecutivi relativi a ciascuna opera o gruppo di opere da eseguire.

Tali progetti dovranno comprendere ciascuno un complesso di lavori di completa ed immediata utilizzazione.

Il Ministero dei lavori pubblici, potrà, sentito il Comitato tecnico del Regio magistrato alle acque, accordare quelle proroghe che per fondati motivi venissero richieste dalla Società concessionaria.

Nei progetti esecutivi la previsione della spesa comprenderà una quota di spese per la manutenzione delle opere durante il periodo intercedente fra la loro ultimazione ed il collaudo, nonché una quota per imprevisti, spese generali, studio e compilazione dei progetti, direzione e sorveglianza e collaudazione dei lavori nella misura globale del 20 per cento dell'importo delle opere previste, rimanendo esclusa qualsiasi quota per interessi durante la costruzione.

Art. 4.

Alle opere tutte da eseguire in applicazione della presente convenzione sono estese le pattuizioni relative ai pagamenti da farsi dallo Stato alla Società concessionaria contenute negli articoli 4 e 5 della convenzione 19 novembre 1923.

Art. 5.

I pagamenti da farsi dallo Stato alla Società concessionaria, a termini del precedente art. 4 non potranno superare per ognuno degli esercizi finanziari sottoindicati, i seguenti limiti:

Esercizio finanziario	1926-27	L.	8,000,000
»	»	1927-28	»	10,000,000
»	»	1928-29	»	11,000,000
»	»	1929-30	»	16,000,000
»	»	1930-31	»	16,158,032

Art. 6.

A chiarimento del primo comma dell'art. 21 della convenzione 23 luglio 1917, si stabilisce che le aree di proprietà demaniale, comprese entro i limiti assegnati alla Zona industriale, quali risultano dalla planimetria (allegato 1) che si annette alla presente convenzione, sono dallo Stato cedute gratuita-

mente alla Società *Porto industriale di Venezia* salvo il semplice rimborso delle spese di espropriazione eventualmente occorse.

Al quarto comma dello stesso art. 21 viene aggiunto quanto segue :

Al prezzo in tal modo calcolato verrà aggiunta, per le assegnazioni che saranno concordate posteriormente al termine di due mesi dall'approvazione della presente convenzione una quota fissa di lire 4 (quattro) per metro quadrato, da riscuotersi a cura della concessionaria Società *Porto industriale di Venezia*.

L'ammontare delle riscossioni così effettuate sarà dalla Società stessa versato per una metà al comune di Venezia a cui favore questa viene devoluta a titolo di contributo di miglìoria per la costruzione e manutenzione delle opere pubbliche di sua competenza e per l'altra metà del Tesoro dello Stato il quale aprirà un conto corrente attivo e passivo al saggio d'interesse del 3 per cento, previo passaggio per il bilancio dello Stato, destinato all'esecuzione di opere complementari e di miglioramento di quelle concesse, in base a progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici sentito il Comitato tecnico del magistrato alle acque.

Art. 7.

Le ulteriori aree destinate all'industrie, che debbono di mano in mano crearsi secondo quanto è previsto nel citato piano regolatore e progetto 30 ottobre 1925, quali risultano dalla citata planimetria (allegato 1) in cui le aree stesse sono distinte in tinta rossa, entrano a far parte integrante della Zona industriale annessa alla nuova sezione del porto commerciale. Ad esse si estendono pertanto tutte le relative disposizioni e pattuizioni comprese nella presente e nelle precedenti convenzioni e nei relativi provvedimenti di approvazione.

Per tali ulteriori aree, il quindicennio di cui al penultimo comma dell'art. 21 della convenzione principale 23 luglio 1917, e successive modificazioni e integrazioni, avrà decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento approvante la presente convenzione.

Art. 8.

In dipendenza dell'aggregazione al comune di Venezia del territorio dei comuni di Chirignano e Mira, compreso entro i limiti dell'ampliamento della zona assegnata alle industrie e dell'annessovi quartiere urbano, il comune di Venezia assume a sua cura e spesa la costruzione, la manutenzione e l'illuminazione delle strade di carattere comunale e delle relative fognature, la provvista e la distribuzione dell'acqua potabile ed industriale e gli impianti tutti concernenti i pubblici servizi nell'ambito delle nuove zone destinate alle industrie.

I provvedimenti relativi dovranno essere attuati in corrispondenza col programma dei lavori di sistemazione e sviluppo della Zona industriale.

Le aree occorrenti per la formazione di dette strade ed impianti di servizi pubblici saranno dalla Società *Porto industriale di Venezia* cedute gratuitamente al comune.

La sistemazione e l'ampliamento del Quartiere Urbano sta a carico del comune di Venezia, il quale dovrà sottoporre il relativo piano all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici nel termine di un anno dalla data del prov-

vedimento col quale sarà stata approvata la presente convenzione, salvo le proroghe che per giustificati motivi fossero accordate, dal Ministero medesimo.

Nella sistemazione dell'ampliamento della zona assegnata alle industrie e dell'annessovi quartiere urbano, la Società *Porto Industriale di Venezia* ed il comune di Venezia, saranno tenuti alla osservanza delle disposizioni portate dal Regio decreto 21 gennaio 1906, n. 74, circa le distanze degli abitati, delle strade pubbliche, degli edifici industriali, ecc., dalla esistente polveriera della Regia marina di Malcontenta.

Art. 9.

Ai nuovi stabilimenti industriali, nonché alle trasformazioni ed agli ampliamenti degli stabilimenti presistenti che, entro i limiti assegnati e da assegnarsi al nuovo porto di Venezia ed alla annessa zona industriale con relativo quartiere urbano, saranno attivati entro il 31 dicembre 1936, è concessa l'esenzione delle imposte di ricchezza mobile, terreni e fabbricati per il periodo di dieci anni decorrenti dalla data della loro attivazione.

Per i nuovi stabilimenti e per le trasformazioni e ampliamenti di cui al comma precedente, già attivati alla data di pubblicazione del decreto col quale sarà resa esecutiva la presente convenzione, l'esenzione dalle imposte della ricchezza mobile, terreni e fabbricati è concessa fino al 31 dicembre 1936.

La Società *Porto industriale di Venezia* è esente, fino al 31 dicembre 1941, dalle imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile per le opere, gli impianti ed i servizi da essa eseguiti ed esercitati, inerenti al nuovo porto di Venezia ed alla annessa zona industriale, nonché per i redditi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio delle opere, impianti e servizi medesimi.

Art. 10.

Le disposizioni del precedente art. 9 in quanto riguardano i soggetti, l'oggetto ed i termini di durata dell'esenzione delle imposte dirette, sono ugualmente applicabili per le agevolanze doganali e per ogni altra concessione d'indole tributaria ed economica contemplate ed estese al nuovo porto di Venezia, ed alla annessa zona industriale con relativo quartiere urbano, in virtù dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191, compresi i benefici successivamente accordati alla città di Napoli con l'art. 31, secondo, terzo e quarto comma del decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636.

Art. 11.

Per il periodo decorrente dalla data di pubblicazione del decreto col quale sarà resa esecutiva la presente convenzione, e fino al 31 dicembre 1941 la Società *Porto Industriale di Venezia* è esente dalle tasse portuarie e di scambio, dai diritti di statistica, nonché dalle tasse di registro, bollo, ipotecarie, concessioni governative, dai diritti di segreteria ed altri diritti fiscali, per tutte le operazioni, atti e contratti relativi al funzionamento ed alle attività della Società, inerenti e conseguenti alla costruzione ed all'esercizio del nuovo porto di Venezia ed alla annessa zona industriale col relativo quartiere urbano.

Art. 12.

Il presente atto sarà assoggettato alla tassa fissa di lire 10 a carico della Società concessionaria.

E richiesto io capo sezione delegato alla stipulazione del contratto ho ricevuto e pubblicato la presente convenzione, mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate prima di sottoscriverla, hanno dichiarato essere la convenzione conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate al presente atto per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne presa cognizione.

La presente convenzione consta di sei fogli di carta uso bollo scritti da persona di mia fiducia e su facciate diciannove e righe ventuno della ventesima e contiene sei inserzioni per foglietti quattordici, scritti e dattilografati e disegnati su facciate ventidue.

Il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici.

F.to MESINA TITO LIVIO, di Efisio.

Il rappresentante del Ministero delle finanze

F.to MURATORE NICOLA, fu Dionisio.

Il rappresentante del Ministero delle comunicazioni

F.to ATTILIO BINAGHI, fu Tommaso.

Il rappresentante del Comune di Venezia

F.to ANGELO PANCINO, fu Giacomo.

Il rappresentante della Società « Porto Industriale di Venezia »

F.to ENRICO COEN CAGLI, fu Giuseppe.

I testimoni :

F.ti GUIDO TINTI, fu Gennaro

ALDO ROSSI MERIGHI, di Ugo.

Il Capo sezione delegato ai contratti

F.to GUSTAVO DE PORCELLINIS.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia » (N: 700).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Venezia, sui fondi degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa stessa, un mutuo di L. 37,100,000 per le opere di completamento del nuovo porto di Marghera.

ALLEGATO.

Regio decreto legge 12 dicembre 1926, n. 2193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1, del 3 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessita ed urgenza di autorizzare a favore del comune di Venezia un'operazione finanziaria che lo metta in grado di far fronte alla maggiore spesa relativa alle opere poste a carico del comune stesso con la Convenzione 23 luglio 1917 approvata con decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191, per la costruzione del nuovo porto in regione di Marghera, della zona industriale, e del quartiere urbano;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le maggiori spese dipendenti dalle opere messe a carico del comune di Venezia, giusta la Convenzione 23 luglio 1926, approvata con decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191, relativamente alla costruzione del nuovo porto di Venezia, in regione di Marghera, della zona industriale, e del quartiere urbano, è autorizzata sui fondi degli istituti di provvidenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, la concessione di un prestito fino a L. 37,100,000, estinguibile in anni 50 al saggio del 6.50 per cento all'anno col concorso a carico dello Stato (Ministero finanze) dell'1.50 per cento d'interesse all'anno.

Art. 2.

Il fabbisogno di cui al precedente articolo dovrà essere precisato, nella cifra e nelle partite che lo compongono, dal Ministero dei lavori pubblici, prima della concessione del mutuo di cui all'articolo stesso.

Art. 3.

Il mutuo di cui all'articolo 1 del presente decreto sarà garantito sul dazio consumo, e frazionato, quanto alla somministrazione, nel triennio 1927-29 nella misura di un terzo per ciascun anno solare.

La quota di mutuo da corrisondersi in ciascun anno sarà repartita in due rate uguali, somministrabili ognuna in giugno e in dicembre.

Art. 4.

Con decreto del Ministero per le finanze sarà provveduto allo stanziamento in bilancio della somma necessaria per il concorso statale di cui al presente decreto.

Art. 5.

Salvo quanto è stabilito dal presente decreto, nulla è innovato, nei riguardi del mutuo di cui al decreto stesso, alle disposizioni che regolano i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.
VOLPI.
GIURIATI.

Visto. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina » (N. 670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, con cui sono aggregati al comune di Venezia i comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e la frazione Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 9 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'ampliamento del territorio del comune di Venezia ;
Udito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

I comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e la frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina, sono aggregati al comune di Venezia.

Con successivo decreto, da emanarsi su proposta del ministro dell'interno, sarà provveduto alla esatta delimitazione del territorio del comune di Mira, da aggregare al comune di Venezia.

Il prefetto di Venezia è autorizzato a provvedere a quanto occorra per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco » (N. 652).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti, del recapito della propria corrispondenza in loco.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il nuovo Testo Unico delle leggi postali, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, ed il relativo regolamento approvato col Regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120 ;

Vista la legge 11 maggio 1913, n. 503 ;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2668 ;

Visto il Regio decreto-legge del 19 febbraio 1925, n. 196, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ;

Visto l'art. 3, n. 2; della legge n. 100 del 31 gennaio 1926 ;

Considerato che ricorrono le ragioni di necessità e di assoluta urgenza di disciplinare, nell'interesse dell'industria e del commercio, il recapito delle corrispondenze che banche, ditte, istituti ed enti in genere hanno bisogno di far consegnare con propri mezzi entro i confini del comune di loro residenza ;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata a dare in concessione a banche, ditte, istituti ed enti di qualsiasi genere, ed alle loro agenzie o succursali, il recapito delle loro corrispondenze epistolari con propri mezzi entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono.

Art. 2.

Tale concessione è accordata con decreto del ministro per le comunicazioni, verso il corrispettivo unitario, stabilito dall'art. 3 del Regio decreto-legge n. 196 del 19 febbraio 1925, determinato e liquidato con le norme degli articoli 14, 15, 16 e 17 del regolamento approvato con Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2668.

Art. 3.

L'ammontare della cauzione degli enti concessionari e le modalità da seguire nella corresponsione del canone sono stabilite volta per volta col decreto di concessione.

Art. 4.

Le concessioni fatte in base al presente decreto-legge sono indipendenti dalle autorizzazioni concesse nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 8 del Regio decreto n. 2668 del 21 ottobre 1923.

Il presente decreto, che avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici » (N. 653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali e telegrafici.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1209 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che istituisce l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di provvedere alla costruzione ed all'arredamento di appositi edifici, all'adattamento ed all'ampliamento di quelli esistenti, ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad assumere impegni entro il limite di lire 100,000,000 per la costruzione di edifici e per l'adattamento e l'ampliamento di quelli esistenti ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno, previa eventuale espropriazione degli immobili all'uopo necessari.

Tale somma verrà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del bilancio dell'Azienda autonoma per i servizi postali e telegrafici, in ragione di lire dieci milioni annui in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1926-27 al 1935-36, assegnando uguale somma nella parte straordinaria dell'entrata del bilancio medesimo con prelevamento dagli avanzi di gestione dell'Azienda, da versare al Tesoro negli anni predetti.

Art. 2.

L'approvazione dei progetti edilizi da parte del Ministero delle comunicazioni nei modi indicati nell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, approvato con legge 18 marzo 1926, n. 562, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilità e agli effetti delle occorrenti espropriazioni, le quali verranno eseguite dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in conformità delle disposizioni dell'art. 2 del citato Regio decreto-legge n. 1574.

Art. 3.

Con decreti del ministro per le finanze saranno apportate le variazioni di bilancio dipendenti dall'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1º luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988, e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali » (Numero 686-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988, e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali ».

L'Ufficio centrale ha introdotto una piccola modificazione nel testo ministeriale, che è accettata dal Governo.

Prego quindi l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988 e 6 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali, *così modificato*:

Art. 1.

Agli organi dell'Amministrazione delle poste e telegrafi elencati all'art. 13 del nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica (Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520) fra le lettere c) e d) aggiungasi *uffici di 1ª classe*.

Questi uffici sono gestiti da funzionari di ruolo coadiuvati da supplenti oppure da impiegati esecutivi di cui all'art. 3 del Regio decreto sull'ordinamento del personale delle poste e dei telegrafi (15 agosto 1926, n. 1733).

Art. 2.

Gli uffici principali e secondari, in caso di riconosciuta necessità, possono essere trasformati in uffici di 1^a classe.

La trasformazione è disposta con decreto motivato del ministro delle comunicazioni, inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 3.

Le disposizioni dei tre ultimi comma dell'art. 6 del Regio decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, hanno vigore con effetto dal 1° luglio 1924.

L'ultimo comma dell'art. 14 del citato Regio decreto-legge è sostituito dal seguente:

« Il prescelto deve, entro due mesi dalla partecipazione ufficiale, assumere la gestione della ricevitoria assegnatagli; in caso contrario il suo rapporto di servizio è risolto, tranne che l'amministrazione giudichi il ritardo dovuto a straordinarie esigenze di servizio o ad altri eccezionali motivi ».

All'art. 18 è aggiunto il seguente comma:

« Il giudizio sull'importanza delle ricevitorie e la opportunità dei provvedimenti di cui al precedente comma e in ogni altro caso non demandato ad organo speciale, è riservato al ministro delle comunicazioni ».

Al capoverso dell'art. 55 è sostituito il seguente:

« L'applicazione di tale tariffa è limitata a otto viaggi all'anno di corsa semplice per i titolari degli uffici secondari e per i ricevitori ed a quattro viaggi all'anno di corsa semplice per la famiglia convivente ed a carico ».

Art. 4.

I titolari degli uffici secondari ed i ricevitori postali telegrafici sono dispensati dal compiere le sostituzioni delle cauzioni comunque costituite e dal prestare i complementi eventualmente dovuti, in base a disposizioni anteriori al 1° luglio 1926. Delle sostituzioni e dei complementi stessi, però, si tiene calcolo a tutti gli effetti dell'art. 9 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37.

Tali disposizioni sono estese, in quanto siano

applicabili, ai gerenti assunti in servizio prima del luglio 1926 nonché ai titolari degli uffici secondari, ai ricevitori postali telegrafici ed ai gerenti, comunque cessati dal servizio anteriormente alla data del presente decreto.

Art. 5.

Il termine del 30 giugno 1926 stabilito nell'art. 1 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, è prorogato al 31 marzo 1927.

Dalla data della sua entrata in vigore e fino alla scadenza del nuovo termine non è applicabile l'art. 5 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168.

Il titolare dell'ufficio secondario od il ricevitore postale telegrafico, anche se cessato dal servizio, continua a garantire con la cauzione individuale la propria gestione fino a quando non abbia eseguito i versamenti prescritti dall'articolo 9 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, in una delle forme di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897.

A datare da tale epoca subentra la garanzia collettiva della Cassa Mutua anzidetta, anche per le gestioni precedenti comprese le eventuali gerenze, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 16 marzo 1926, n. 897.

Art. 6.

Per le cauzioni individuali svincolate di diritto a norma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, le Amministrazioni, cui spetta cancellare il vincolo cauzionale, sono tenute a provvedervi indipendentemente da ogni altra formalità entro due mesi dalla esibizione dei titoli da parte degli interessati.

Art. 7.

Ferme le disposizioni degli articoli 19 e 27 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, l'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, i ricevitori postali telegrafici e gli agenti rurali, è parificato, agli effetti delle imposte e tasse, alle amministrazioni dello Stato, anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi sulle erogazioni da esso disposte.

Alle domande per il conseguimento dei be-

nefici dell'Istituto ed ai documenti che le corredano sono applicabili le disposizioni dell'articolo 32, ultimo comma, del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

La esenzione dalle tasse postali accordate all'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali, dall'articolo 27 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, è estesa al servizio delle riscossioni, ivi compreso il diritto fisso per l'eventuale protesto.

Art. 8.

Nei giudizi attivi e passivi la rappresentanza delle singole gestioni di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, è affidata al Direttore tecnico dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali.

Art. 9.

I rapporti e le contestazioni per qualsiasi causa, e comunque sorte, relative alle concessioni di pubblicità, di cui all'art. 8 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, ed alla loro esecuzione, sono regolari e definiti:

a) a norma del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, fra Stato, concessionari e sub-concessionari;

b) a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge stesso, fra concessionari e sub-concessionario od assuntore, determinandosi che in caso di ricorso gli arbitri delle parti saranno nominati rispettivamente dal concessionario e dal sub-concessionario od assuntore.

Art. 10.

È in facoltà del Ministro delle comunicazioni:

a) di modificare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e dei Sindaci dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali, in re-

lazione alle attribuzioni assegnate all'Istituto posteriormente al Decreto di sua costituzione. La modificazione è fatta di concerto col Ministro per le finanze;

b) di autorizzare il versamento ad un fondo complessivo delle somme di cui alla lettera C dell'art. 9 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e degli interessi di cui al successivo articolo 10, salva l'assegnazione di corrispondenti quote ai conti individuali nei casi di chiusura e di totali prelevamenti dai conti stessi, da determinarsi con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza con l'approvazione del Ministro.

Art. 11.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono » (N. 693).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: » Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico di legge sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196, il relativo regolamento 21 maggio 1903, n. 253, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza di disciplinare la pubblicazione degli elenchi telefonici quale mezzo indispensabile per garantire la regolarità del pubblico servizio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane, o di guide telefoniche per determinate zone, o di estratti, supplementi, notiziari o bollettini sono riservate esclusivamente alle Società concessionarie.

Art. 2.

La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale degli abbonati al telefono, a norma dell'art. 50 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico di legge sui telefoni, approvato con Regio decreto 21 maggio 1903, n. 253, o di guide telefoniche generali, o di estratti, supplementi, notiziari o bollettini sono riservate esclusivamente al Ministero delle comunicazioni che vi provvederà direttamente, oppure per concessione ad uno degli Istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela.

Le Società esercenti di servizi telefonici restano in ogni caso obbligate a somministrare i dati e le notizie necessarie nei modi e termini stabiliti dal Ministero.

Art. 3.

Le inserzioni di indicazioni di nomi di abbonati coi rispettivi numeri telefonici in pubblicazioni diverse dagli elenchi, guide, od estratti notiziari o bollettini debbono essere autorizzate dal ministro per le comunicazioni, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4.

È vietata ogni altra pubblicazione, inserzione, vendita, o distribuzione a pagamento o gratuita di elenchi di abbonati al telefono, o di guide telefoniche, o di estratti, supplementi, notiziari o bollettini sotto qualsiasi forma o denominazione, ed i rispettivi contravventori sono puniti a norma dell'art. 5

del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, sostitutivo dell'art. 2 del Testo Unico di legge sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196.

Art. 5.

Il ministro per le comunicazioni ordinerà il sequestro e la distruzione delle copie delle pubblicazioni contenenti elenchi di abbonati al telefono o guide telefoniche, od estratti, supplementi, notiziari o bollettini effettuate in contravvenzione al disposto degli articoli precedenti, ovunque si trovino, anche se non ancora posti in vendita o in distribuzione.

Art. 6.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico » (N. 724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 507, e successive modificazioni.

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 1^o maggio 1925, n. 582, che istituisce l'Opera nazionale del dopolavoro;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di istituire un Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico;

Visto il parere del Consiglio di Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni di concerto coi ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

È istituito presso la direzione generale delle poste e dei telegrafi un Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico avente per iscopo:

a) di promuovere il sano e proficuo impiego da parte del personale postale telegrafico e telefonico, delle ore libere dal servizio con istituzioni atte a sviluppare le capacità fisiche, intellettuali e morali di tale personale;

b) di provvedere allo incremento di tali istituzioni quando già esistano;

c) di illustrare mediante pubblicazioni ed altri mezzi di propaganda le varie forme del dopolavoro postelegrafonico e i vantaggi conseguiti e da conseguirsi a mezzo di esso nei riguardi della elevazione della classe postelegrafonica.

Art. 2.

L'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico viene posto alla diretta dipendenza del direttore generale delle poste e dei telegrafi.

Esso è diretto da un funzionario di grado non inferiore al sesto coadiuvato da funzionari ed impiegati aventi grado rispondente alle effettive esigenze dell'ufficio.

Art. 3.

È istituita una Commissione del dopolavoro postelegrafonico alla quale sono deferite le funzioni appresso indicate:

1^o Determinare in relazione con la specialità del servizio postale, telegrafico, telefonico e con le attitudini del personale ad esso addetto, le forme più

opportune e convenienti con le quali possono essere attuati presso il personale stesso gli scopi di cui all'art. 1°;

2° tracciare in conformità le direttive per il funzionamento dell'Ufficio centrale;

3° Verificare la effettiva attuazione delle direttive stesse;

4° Autorizzare di volta in volta l'erogazione dei fondi occorrenti quando essi eccedano l'importo di lire 10,000;

5° Esaminare ed approvare, prima della loro presentazione al direttore generale le relazioni ed i rapporti di cui al seguente art. 6.

Fanno parte di tale Commissione;

a) il capo di Gabinetto di S. E. il ministro per le comunicazioni;

b) il direttore generale delle poste e dei telegrafi o un capo servizio delle poste, dei telegrafi o dell'Azienda telefonica di Stato da lui designato;

c) il consigliere delegato dell'Opera nazionale del dopolavoro;

d) il capo dell'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafico;

e) un sanitario designato dal direttore generale delle poste e dei telegrafi;

f) un funzionario superiore della ragioneria centrale designato dal direttore generale delle poste e dei telegrafi;

g) un rappresentante del personale designato dal ministro per le comunicazioni.

La Commissione elegge nel suo seno un presidente e si aduna quando occorre, e, comunque non meno di una volta al mese.

Art. 4.

L'azione della periferia dell'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafico viene esplicata a mezzo dei direttori provinciali delle poste e dei telegrafi.

Ove in determinate zone le organizzazioni del dopolavoro postelegrafico assumano particolare sviluppo ed importanza, il ministro per le comunicazioni avrà la facoltà di affidare tale azione periferica ad appositi commissari di zona e commissari di riparto aventi i primi giurisdizione su provincie o gruppi di provincie, i secondi su singoli territori inferiori alla circoscrizione delle direzioni provinciali.

Art. 5.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1926-1927 ed allo scopo di promuovere lo sviluppo e le iniziative del dopolavoro postelegrafico saranno stanziati per ogni esercizio finanziario, a carico del bilancio delle poste e dei telegrafi, i fondi appresso indicati, da imputarsi alle spese generali dell'Amministrazione.

a) una somma fissa di lire 200,000;

b) una contribuzione variabile commisurata al numero dei postelegrafici appartenenti alle istituzioni promosse dall'Ufficio centrale o da questo comunque incrementate in ragione di lire 5 per ogni iscritto ad una o più delle dette istituzioni.

Le somme non erogate in ogni singolo esercizio saranno conservate fra residui ad aumento delle disponibilità dell'esercizio successivo.

Oltre i proventi suddetti saranno destinati a vantaggio del dopolavoro postelegrafico tutti quei proventi che possono derivargli dal tesseramento e da ogni altra entrata inerente allo svolgimento dell'attività dell'Ufficio centrale.

Art. 6.

Il capo dell'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico amministra i fondi di cui sopra e provvede alle occorrenti erogazioni, salvo il disposto dell'art. 3 circa la competenza della Commissione.

Il capo dell'Ufficio centrale al termine di ogni semestre presenterà alla approvazione della Commissione esecutiva, un documentato rendiconto della erogazione dei fondi da lui amministrati, e, al termine di ogni trimestre, un rapporto sull'andamento e lo sviluppo delle iniziative promosse o incrementate.

Alla fine di ogni esercizio finanziario presenterà un resoconto, morale e finanziario che dopo approvato dalla Commissione esecutiva, sarà allegato alla relazione annuale dell'Azienda postale e telegrafica.

Art. 7.

Le istituzioni locali attualmente esistenti tra il personale postelegrafonico statale debbono, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, chiedere a mezzo dei direttori provinciali, il riconoscimento all'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico, che, in difetto dell'osservanza di tale prescrizione, si disinteresserà del loro andamento.

Il riconoscimento dell'Ufficio centrale è subordinato alla valutazione degli scopi delle istituzioni e alla esibizione dello statuto, dell'elenco degli aderenti, dei bilanci e degli atti giustificativi dell'opera compiuta e deve essere convalidato dalla Commissione di cui all'art. 3.

Art. 8.

L'Ufficio centrale del dopolavoro provvede alla necessaria propaganda nella forma opportuna, e, mensilmente, con la pubblicazione di un bollettino contenente i suoi atti, le notizie sul funzionamento delle istituzioni riconosciute e altre rubriche interessanti il personale.

Art. 9.

Saranno presi gli accordi opportuni con l'Opera nazionale del dopolavoro per uniformare le rispettive forme di attività e per disciplinare le comunioni di godimento delle istituzioni dipendenti dall'Opera e dall'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico.

Art. 10.

Il Governo è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ed eventualmente anche a modificare, integrare e coordinare con altre leggi le norme in esso contenute, qualora se ne richieda successivamente la necessità.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926:

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato » (N. 732).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29' concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà e le attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di coordinare le facoltà e le attribuzioni dei Capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle Ferrovie dello Stato ;

Visto l'art. 12 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728 ;

Visto il Regio decreto 5 agosto 1912, n. 906 ;

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 598 ;

Visto il Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 695 ;

Visto l'art. 1 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 ;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il capo compartimento delle Ferrovie dello Stato, nella circoscrizione territoriale cui presiede, oltre a rappresentare, per delegazione del ministro l'Amministrazione verso i terzi — fermo l'art. 11 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, per quanto si attiene alla rappresentanza legale — ha l'alta dirigenza e responsabilità dell'esercizio, con l'obbligo di presiedere e vigilare sull'andamento del servizio e delle sezioni di esercizio e degli altri uffici aventi sede nel compartimento, e di regolarne e coordinarne il lavoro, secondo le direttive stabilite dal ministro e dal direttore generale.

Per quanto riguarda l'opera dei dirigenti degli anzidetti Uffici e degli agenti che ne dipendono, egli — oltre ad esercitare le facoltà conferitigli secondo le disposizioni del regolamento del personale e del presente decreto — ha il compito di intervenire direttamente in caso di urgenza, o di provocare in via ordinaria i provvedimenti del direttore generale, ogni qual volta ne riconosca la necessità, per meglio integrarne o stimolarne le energie e le iniziative, per correggerne o modificarne l'indirizzo, o per altre speciali esigenze.

In casi eccezionali di particolare urgenza il Capo compartimento può anche impartire disposizioni che sono normalmente di competenza dei servizi centrali, informandone subito il direttore generale ed il capo del servizio interessato.

Art. 2.

In particolar modo il capo compartimento :

a) segue i bisogni delle industrie, del commercio e dell'agricoltura nei rapporti con le ferrovie, e vigila sul pronto esame dei reclami ;

b) vigila e cura che sia assicurata la continuità dell'esercizio in caso di anormalità, promuovendo i necessari accordi con gli altri compartimenti ;

c) sorveglia sulla buona utilizzazione delle locomotive in servizio dei treni e alle manovre del materiale di esercizio e sulla economia generale dell'Azienda ;

d) a modificazione di quanto è stabilito nell'allegato *F* annesso agli articoli 43 e 46 del regolamento del personale di cui il Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, compila le note informative dei capi delle sezioni, delle officine, degli uffici speciali e degli uffici distaccati aventi sede nel compartimento. Le note stesse sono rivedute dal direttore generale, sentito il capo servizio.

Vista e rivede anche le note informative del rimanente personale dei gradi dal 3° al 6° incluso addetto alle sezioni ed uffici indicati. Per queste note il direttore generale decide sui reclami sentito il capo servizio ;

e) presiede il Comitato di esercizio, le Commissioni locali di avanzamento e tutte le altre Commissioni compartimentali indicate in speciali decreti o regolamenti ;

f) stipula e firma, con definitiva obbligatorietà per l'Amministrazione secondo le norme di massima stabilite dal direttore generale, i contratti che interessino più di una sezione di esercizio, e quelli interessanti una sola sezione che esorbitino dalla competenza per valore del relativo dirigente, fino all'importo di lire 20,000, se a trattativa privata, e di lire 40,000 se per pubblica asta od a licitazione privata ;

g) autorizza l'ammissione eccezionale di viaggiatori isolati o in comitiva in determinati treni, dai quali sarebbero esclusi per disposizione delle concessioni speciali o per restrizioni indicate nell'orario generale, previ accordi, ove del caso, con i capi degli altri compartimenti interessati ;

h) procede ad ispezioni straordinarie, inchieste speciali ed in genere disimpegna tutti gli altri incarichi che gli vengono affidati dal ministro e dal direttore generale ;

i) a modificazione di quanto è stabilito nell'allegato *M* e negli articoli 103 e 104 del regolamento del personale, di cui al Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, ha anche facoltà di infliggere la censura a tutti i funzionari del compartimento dei gradi dal secondo al quarto inclusi. La facoltà di infliggere la censura è estesa anche ai capi servizio pei funzionari del grado secondo ed ai capi delle sezioni compartimentali per i funzionari dei gradi terzo e quarto.

Per le punizioni inflitte dal capo compartimento al personale non addetto al suo ufficio decide sui ricorsi il direttore generale, sentito, ove occorra, il capo servizio ;

Per le punizioni inflitte dal capo compartimento al personale non addetto al suo ufficio decide sui ricorsi il direttore generale, sentito, ove occorra, il capo servizio ;

l) autorizza, nell'ambito del compartimento, il trasloco di agenti dal grado settimo al quindicesimo inclusi proposti dalle sezioni ed uffici ;

m) autorizza le assenze dei capi delle sezioni e degli altri uffici di cui al punto d) per congedi; i capi predetti sono tenuti ad informarlo di volta in volta e preventivamente delle missioni che compiono per motivi di servizio;

n) dà il proprio parere al direttore generale sulle proposte di promozione al grado secondo.

Sono avvocati esclusivamente al capo compartimento i rapporti e la corrispondenza con gli onorevoli senatori e deputati, e con tutte le principali autorità pubbliche del compartimento. Il capo compartimento corrisponde col pubblico e con le altre Amministrazioni pubbliche o private per le questioni più importanti dell'esercizio.

Art. 3.

Il capo compartimento ha facoltà di prendere cognizione di tutti gli atti degli uffici aventi sede nella propria circoscrizione; e per le proprie trattazioni può avvalersi del personale degli uffici stessi, in maniera da evitare duplicazioni di lavoro.

Indipendentemente da ciò i capi degli uffici compartimentali devono tenere informato il capo compartimento sull'andamento del servizio, tenerlo al corrente di tutte le pratiche e questioni principali e dargli visione di tutta la corrispondenza in arrivo e partenza coi servizi centrali, nonchè di quella ordinaria che rivesta una certa importanza.

Dei referti che il capo compartimento invia al direttore generale circa l'andamento dell'esercizio in applicazione dell'art. 1 è tenuto a trasmettere copia, per norma, ai capi dei servizi interessati.

Art. 4.

In caso di assenza o d'impedimento di breve durata, il capo compartimento è sostituito dal capo della sezione di esercizio preventivamente designato a tale effetto dal direttore generale; per le assenze prolungate provvede di volta in volta il direttore generale stesso.

Art. 5.

Il Comitato d'esercizio è composto, oltrechè dal capo compartimento che lo presiede, dai capi delle sezioni movimento e traffico, materiale e trazione, lavori, poste nella località sede del compartimento; salvo che si trovino in questa condizione due sezioni di uno stesso ramo di esercizio, nel qual caso interviene normalmente al Comitato solo il capo della sezione più elevato in grado o, a parità, più anziano nel grado stesso.

I capi delle altre sezioni od uffici aventi sede nell'ambito della circoscrizione compartimentale, presentano al Comitato concrete proposte scritte, e sono chiamati ad intervenire, con voto deliberativo, soltanto sulle questioni che li interessano, quante volte il Comitato non trovi di aderire senz'altro alle dette proposte.

Il Comitato di esercizio è convocato in via ordinaria ogni settimana, ed in via straordinaria ogni qualvolta il capo compartimento ne riconosca la necessità. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza, con preponderanza del voto del presidente in caso di parità. Alla esecuzione dei deliberati provvedono i capi delle sezioni di esercizio o degli altri uffici interessati sotto la loro responsabilità.

Art. 6.

Il Comitato d'esercizio ha facoltà di :

- a) proporre le variazioni degli orari dei treni viaggiatori, che interessano le linee comprese nella circoscrizione del compartimento ;
- b) approvare proposte di lavori o provviste nei limiti di spesa e con le norme stabilite dal direttore generale, ed esaminare ed esprimere parere in merito alle altre proposte eccedenti i limiti di competenza ;
- c) autorizzare, nei limiti delle piante approvate, o comunque secondo le direttive stabilite dal direttore generale, le assunzioni di avventizi straordinari, pel tempo strettamente rispondente ai bisogni precari cui provvedere ;
- d) autorizzare pel tempo preveduto necessario, e comunque non oltre due mesi, temporanei passaggi di agenti da uno ad altro ufficio o posto di servizio ;
- e) decidere sui reclami riflettenti l'applicazione degli orari di lavoro e dei turni di servizio ;
- f) deliberare i provvedimenti demandati alla sua competenza dalle disposizioni del regolamento del personale ;
- g) approvare, nei limiti della somma stanziata e fino al massimo consentito, gratificazioni che eccedono la competenza degli uffici compartimentali, per compensare prestazioni eccezionali o speciali benemerienze, specialmente per fatti nei quali siano interessati più servizi ;
- h) elargire, sempre nei limiti delle somme stanziate e fino al massimo consentito, sussidi che eccedano la competenza degli uffici compartimentali ;
- i) autorizzare congedi straordinari senza stipendio agli agenti di grado inferiori al terzo, di durata non superiore a 90 giorni, quante volte la concessione esorbiti dalla competenza degli uffici compartimentali ;
- l) prendere in esame tutte le questioni che il capo compartimento ritiene necessario di sottoporre alle sue deliberazioni, e concordare i provvedimenti relativi.

Art. 7.

È lasciata facoltà al ministro per le comunicazioni di emanare eventuali norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 8.

I Regi decreti 5 agosto 1912, n. 906; e 8 febbraio 1923, n. 598, sono abrogati.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, il Guardasigilli : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi » (N. 739).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di accordare all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi la facoltà di rendere continuativa, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi, e nel limite di un'ora al giorno, la prestazione oraria prevista dal secondo comma dell'art. 106 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo esclusivo di provvedere alle speciali esigenze degli uffici esecutivi postali e telegrafici soggetti a più intenso lavoro, è data facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di disporre, quando si renda necessario, in corrispondenza a riduzioni attuate negli assegni numerici del personale, il prolungamento dell'orario normale di servizio previsto dal secondo comma dell'art. 106 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, con effetto continuativo ed obbligatorio, per il personale di ruolo, escluso quello subalterno, nel limite di un'ora in più al giorno.

La disposizione è presa con decreto ministeriale sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, per i singoli uffici dei servizi attivi, previo accertamento delle condizioni sopra indicate.

Art. 2.

La retribuzione per la prestazione oraria di cui al precedente articolo sarà determinata con decreto del ministro delle comunicazioni, di concerto col ministro delle finanze.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 1 del presente decreto, sono considerati uffici esecutivi:

a) gli uffici esecutivi interni delle Direzioni provinciali i quali disimpegnano i servizi postali delle corrispondenze, dei pacchi, del movimento (esclusi gli uffici ambulanti e natanti), ovvero i servizi telegrafici;

b) gli uffici postali principali di ferrovia, di porto, di dogana e di confine;

c) gli uffici principali postali, telegrafici, postali e telegrafici nel limite, però, dei servizi precedentemente indicati.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale addetto alle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, nè a quello addetto alle Direzioni di circolo delle costruzioni.

Art. 5.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore per i premi di operosità e rendimento, e per l'eventuale servizio straordinario prestato oltre quello normale, compreso il prolungamento d'orario continuativo previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

I disegni di legge testè approvati saranno votati domani a scrutinio segreto.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Sili di dar lettura delle interrogazioni.

SILI, *segretario*. Dà lettura delle seguenti domande d'interrogazione.

Interrogazione :

Chiedo di interrogare l'onorevole ministro per la pubblica istruzione per sapere se, dati gli inconvenienti gravi che possono derivare

dalla rigida applicazione della legge 20 giugno 1909, n. 364, sulle antichità e belle arti, inconvenienti che si sono rilevati gravissimi in un recente caso riflettente l'alienazione di una casa di proprietà dell'Opera Pia di San Luigi Gonzaga in Torino, gravata dal vincolo di notevole interesse artistico, non ritenga opportuno, anzi necessario, di proporre al Parlamento una modificazione dell'articolo 2 della legge, nel senso di sopprimere la limitazione imposta e che la vendita fatta dagli Enti morali indicati, possa avvenire soltanto dall'uno all'altro degli Enti morali.

Ferrero di Cambiano.

Interrogazione con risposta scritta :

Al ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere, se sia intendimento nei nuovi ordinamenti giudiziari della magistratura di dividerla in due affatto distinte cate-

gorie: pretori impromovibili, giudici di tribunale con possibilità di promozione fino ai più alti gradi.

Perchè se si attuasse tale ordinamento, già ideato altre volte da precedenti ministri guardasigilli, ma sempre ostacolato e mai accolto, ne verrebbe un grave danno e dal lato giuridico e dal lato politico.

Dal lato giuridico all'Amministrazione della giustizia, perchè il reclutamento dei pretori senza possibilità di avanzamento avverrebbe necessariamente tra personale scadente — vice pretori di poco valore o per lo più avvocati senza clienti —, mentre è notevole la loro importanza per essere giudice unico, per la estensione recata alla loro competenza e nel campo civile e nel campo penale, e per le molteplici altre delicate mansioni di volontaria giurisdizione, relative alle tutele, alle curatele, agli infortuni, ecc.

Dal lato politico, perchè per i paesi di campagna specialmente, che costituiscono la grande maggioranza della Nazione, nel pretore si impersona la giustizia dello Stato; ed è manifesto il danno gravissimo all'autorità e al prestigio dello Stato stesso, se il pretore è riconosciuto affatto impari all'altezza del suo ufficio, e quindi non sia da fiducia e stima circondato.

Attilio Rota.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 943).

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995 del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario (N. 651);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera (N. 667);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia (N. 700);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontentà del comune di Mira, con lo scalo di Fusina (N. 670);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco (N. 652);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1209, relativo alla assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici (N. 653);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988, e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (N. 686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono (N. 693);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafico (Numero 724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (N. 739).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge :

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 789) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo alla ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane (N. 656) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'alto commissario per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati alle opere pubbliche. (N. 742) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *War* (N. 608) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (N. 726) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali (N. 711)

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali (N. 788) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (N. 804) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2056, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato (N. 736) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, concernente provvedimenti per l'abbruttamento delle fa-

rine per la panificazione e per i dolci (Numero 698) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abbruttata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione (N. 720) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali (N. 704) ;

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1650, portante disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 756) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne l'estensione ad altri Enti delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoratura e la elettrocultura (N. 815) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1926, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per i premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole (N. 818) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925 per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano (N. 612) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione all'Ungheria di due codici corviniani (N. 816) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 tra il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonché al Protocollo finale annesso a quella Convenzione (N. 879) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 745);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, portante modifiche agli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 746);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 747);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, concernente il conferimento al Governatore di Roma dei poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato (N. 748);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (N. 636);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni comuni del Lazio (N. 760);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali (N. 823);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali (N. 871);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione (Numero 826);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali (N. 827);

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del Corpo reale equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1º, 2º e 3º trimestre dell'anno 1924 (N. 703);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria (N. 770);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 813);

Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici (N. 822);

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e in caso di morte, alle loro famiglie (N. 632);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, che reca provvedimenti a favore delle statistiche doganali (N. 586);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale (N. 620);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca (N. 625);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento (N. 642);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione (Numero 645);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca prov-

vedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (N. 646);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi (N. 649);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia tridentina (N. 650);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli (N. 710);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione (N. 764);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati (N. 802);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina (N. 803);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 812);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti (N. 782);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per l'esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto commissariato di Napoli (N. 783);

Conversione in legge del Regio decreto

1° luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia (N. 633);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova (N. 634);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia nazionale forestale (N. 706);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (N. 759);

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (N. 785);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana (N. 707);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675).

La seduta è tolta (ore 17,30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.